



### Sommario

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Corte di giustizia dell'Unione europea

2018/C 436/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> .....	1
---------------	---	---

#### V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

##### Corte di giustizia

2018/C 436/02	Causa C-207/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Tarragona — Spagna) — Procedimento avviato dal Ministerio Fiscal (Rinvio pregiudiziale — Comunicazioni elettroniche — Trattamento dei dati personali — Direttiva 2002/58/CE — Articoli 1 e 3 — Ambito di applicazione — Riservatezza delle comunicazioni elettroniche — Tutela — Articoli 5 e 15, paragrafo 1 — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 7 e 8 — Dati raccolti nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica — Accesso delle autorità nazionali ai dati a fini di indagine — Soglia di gravità del reato che possa giustificare l'accesso ai dati) .....	2
2018/C 436/03	Causa C-571/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Nikolay Kantarev / Balgarska Narodna Banka (Rinvio pregiudiziale — Sistemi di garanzia dei depositi — Direttiva 94/19/CE — Articolo 1, punto 3, i) — Articolo 10, paragrafo 1 — Nozione di «deposito indisponibile» — Responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione — Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione — Autonomia procedurale degli Stati membri — Principio di leale cooperazione — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Principi di equivalenza e di effettività) .....	3

2018/C 436/04	Causa C-652/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov / Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite («Rinvio pregiudiziale — Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria — Norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale — Direttiva 2011/95/UE — Articoli 3, 4, 10 e 23 — Domande di protezione internazionale presentate separatamente da membri di una stessa famiglia — Esame su base individuale — Presa in considerazione delle minacce incombenti su un familiare nell'ambito dell'esame su base individuale della domanda di un altro familiare — Disposizioni più favorevoli che possono essere mantenute o adottate dagli Stati membri al fine di estendere l'asilo o la protezione sussidiaria ai familiari del beneficiario di protezione internazionale — Valutazione dei motivi di persecuzione — Partecipazione di un cittadino azero alla proposizione di un ricorso contro il suo paese dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo — Norme comuni di procedura — Direttiva 2013/32/UE — Articolo 46 — Diritto a un ricorso effettivo — Esame completo ed ex nunc — Motivi di persecuzione o elementi di fatto taciuti dinanzi all'autorità accertante ma dedotti nell'ambito del ricorso proposto avverso la decisione adottata da tale autorità) . . . . .	4
2018/C 436/05	Causa C-668/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2018 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/40/CE — Emissioni provenienti dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore — Articolo 5, paragrafi 4 e 5 — Direttiva 2007/46/CE — Omologazione dei veicoli a motore — Articoli 12, 29, 30 e 46 — Veicoli non conformi alle norme tecniche — Responsabilità delle autorità nazionali) . . . . .	6
2018/C 436/06	Causa C-12/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Tribunalul Botoşani, Ministerul Justiţiei / Maria Dicu (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Organizzazione dell'orario di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Diritto alle ferie annuali retribuite — Direttiva 2010/18/UE — Accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale — Congedo parentale non considerato come periodo di lavoro effettivo) . . . . .	7
2018/C 436/07	Causa C-56/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Bahtiyar Fathi / Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Frontiere, asilo e immigrazione — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Articolo 3 — Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Esame di una domanda di protezione internazionale senza decisione esplicita in merito alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame — Direttiva 2011/95/UE — Articoli 9 e 10 — Motivi di persecuzione fondati sulla religione — Prova — Legislazione iraniana sull'apostasia — Direttiva 2013/32/UE — Articolo 46, paragrafo 3 — Ricorso effettivo) . . . . .	7
2018/C 436/08	Causa C-73/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 ottobre 2018 — Repubblica francese / Parlamento europeo (Ricorso di annullamento — Diritto delle istituzioni — Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea — Parlamento europeo — Nozione di «tornata del bilancio» che si tiene a Strasburgo (Francia) — Articolo 314 TFUE — Esercizio del potere di bilancio nel corso di una tornata plenaria aggiuntiva a Bruxelles (Belgio)) . . . . .	8
2018/C 436/09	Causa C-105/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Komisia za zashtita na potrebitelite / Evelina Kamenova (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 2005/29/CE — Articolo 2, lettere b) e d) — Direttiva 2011/83/UE — Articolo 2, punto 2 — Nozioni di «professionista» e di «pratiche commerciali») . . . . .	9
2018/C 436/10	Causa C-191/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte / ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG (Direttiva 2007/64/CE — Servizi di pagamento nel mercato interno — Nozione di «conto di pagamento» — Eventuale inclusione di un conto di risparmio che consente al suo utente di effettuare versamenti e prelievi attraverso un conto corrente aperto a suo nome) . . . . .	10

2018/C 436/11	Causa C-242/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA / Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili — Bioliquidi utilizzati per un impianto termoelettrico — Direttiva 2009/28/CE — Articolo 17 — Criteri di sostenibilità per i bioliquidi — Articolo 18 — Sistemi nazionali di certificazione della sostenibilità — Decisione di esecuzione 2011/438/UE — Sistemi volontari di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi approvati dalla Commissione europea — Normativa nazionale che prevede l’obbligo per gli operatori intermedi di presentare i certificati di sostenibilità — Articolo 34 TFUE — Libera circolazione delle merci) . . . . .	10
2018/C 436/12	Causa C-337/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Szczecinie — Polonia) — Feniks Sp. z o.o. / Azteca Products & Services SL (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Competenze speciali — Articolo 7, punto 1, lettera a) — Nozione di «materia contrattuale» — Azione pauliana) . . . . .	11
2018/C 436/13	Causa C-379/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — procedimento promosso da Società Immobiliare Al Bosco Srl [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Termine previsto nel diritto dello Stato membro richiesto ai fini dell’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo — Applicabilità di tale termine a un titolo di sequestro conservativo ottenuto in un altro Stato membro e dichiarato esecutivo nello Stato membro richiesto] . . . . .	12
2018/C 436/14	Causa C-384/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Doeel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N/ Budapest Rendőrfőkapitánya (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Trasporto su strada — Disposizioni tributarie — Direttiva 1999/62/CE — Tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture — Pedaggio — Obbligo degli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive — Ammenda forfettaria — Principio di proporzionalità — Applicabilità diretta della direttiva) . . . . .	12
2018/C 436/15	Causa C-416/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018 — Commissione europea / Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Articoli 49 e 63 TFUE nonché articolo 267, terzo comma, TFUE — Imposizione a catena — Differenza di trattamento in funzione dello Stato membro di residenza della controllata di secondo livello — Rimborso dell’anticipo d’imposta indebitamente prelevato — Requisiti relativi alle prove che giustificano un siffatto rimborso — Limite massimo del diritto al rimborso — Discriminazione — Organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado — Obbligo di rinvio pregiudiziale) . . . . .	13
2018/C 436/16	Causa C-478/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj — Romania) — IQ/ JP (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 15 — Trasferimento delle competenze ad un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso — Ambito di applicazione — Articolo 19 — Litispendenza) . . . . .	14
2018/C 436/17	Causa C-599/17: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2018 — Commissione europea / Regno di Spagna [Inadempimento di uno Stato — Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 — Segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del regolamento relativo agli abusi di mercato — Assenza di comunicazione o mancato recepimento entro il termine impartito] . . . . .	14
2018/C 436/18	Causa C-45/18 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2018 — Claire Staelen/ Mediatore europeo (Impugnazione — Domanda di revocazione — Presupposti di ricevibilità) . . . . .	15

2018/C 436/19	Causa C-353/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (Romania) il 30 maggio 2018 — SC Beny Alex Srl / Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI) Săveni . . . . .	15
2018/C 436/20	Causa C-507/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 2 agosto 2018 — NH / Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI — Rete Lenford . . . . .	16
2018/C 436/21	Causa C-513/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Italia) il 3 agosto 2018 — Autoservizi Giordano società cooperativa / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Palermo . . . . .	16
2018/C 436/22	Causa C-515/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italia) il 6 agosto 2018 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Regione autonoma della Sardegna . . . . .	17
2018/C 436/23	Causa C-519/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság (Ungheria) il 7 agosto 2018 — TB / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal . . . . .	18
2018/C 436/24	Causa C-521/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 6 agosto 2018 — Pegaso Srl Servizi Fiduciari e a. / Poste Tutela SpA . . . . .	19
2018/C 436/25	Causa C-541/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 21 agosto 2018 — AS / Deutsches Patent- und Markenamt . . . . .	20
2018/C 436/26	Causa C-544/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Regno Unito) il 20 agosto 2018 — HM Revenue & Customs / HD . . . . .	20
2018/C 436/27	Causa C-548/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Saarländisches Oberlandesgericht (Germania) il 23 agosto 2018 — BGL BNP Paribas SA / TeamBank AG Nürnberg . . . . .	20
2018/C 436/28	Causa C-550/18: Ricorso proposto il 27 agosto 2018 — Commissione europea / Irlanda . . . . .	21
2018/C 436/29	Causa C-552/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 29 agosto 2018 — Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno / Ufficio Territoriale del Governo Taranto . . . . .	22
2018/C 436/30	Causa C-557/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 31 agosto 2018 — Eurowings GmbH / JJ e KI . . . . .	22
2018/C 436/31	Causa C-559/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 4 settembre 2018 — TDK-Lambda Germany GmbH / Hauptzollamt Lörrach . . . . .	23
2018/C 436/32	Causa C-564/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság (Ungheria) il 7 settembre 2018 — LH / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal . . . . .	23
2018/C 436/33	Causa C-565/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italia) il 6 settembre 2018 — Société Générale S.A. / Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso . . . . .	24
2018/C 436/34	Causa C-569/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l'11 settembre 2018 — Caseificio Cirigliana Srl e a. / Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e a. . . . .	24

2018/C 436/35	Causa C-572/18 P: Impugnazione proposta il 13 settembre da thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 luglio 2018, causa T-577/17: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Commissione europea	25
2018/C 436/36	Causa C-588/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional (Spagna) il 20 settembre 2018 — Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.) / Grupo de Empresas DIA S.A. y Twins Alimentación S.A.	26
2018/C 436/37	Causa C-592/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 21 settembre 2018 — Darie BV / Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu	27
2018/C 436/38	Causa C-593/18 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dall'ABB Ltd e dall'ABB AB avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-445/14, ABB Ltd, ABB AB / Commissione europea	27
2018/C 436/39	Causa C-599/18 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dalla Silec Cable SAS e dalla General Cable Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-438/14, Silec Cable, General Cable Corp./Commissione europea	28
2018/C 436/40	Causa C-600/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 24 settembre 2018 — UTEP 2006. SRL / Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály	29
2018/C 436/41	Causa C-602/18 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dalla Star Television Productions Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 luglio 2018, causa T-797/17, Star Television Productions / EUIPO — Marc Dorcel (STAR)	30
2018/C 436/42	Causa C-616/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance d'Épinal (Francia) il 1° ottobre 2018 — Cofidis SA / YU, ZT	30
2018/C 436/43	Causa C-622/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 4 ottobre 2018 — AR / Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS	30
2018/C 436/44	Causa C-633/18 P: Impugnazione proposta l'11 ottobre 2018 dall'Apple Distribution International avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 27 luglio 2018, causa T-101/17, Apple Distribution International/Commissione europea	31
2018/C 436/45	Causa C-635/18: Ricorso proposto l'11 ottobre 2018 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania	32
2018/C 436/46	Causa C-650/18: Ricorso proposto il 17 ottobre 2018 — Ungheria / Parlamento europeo	33

## **Tribunale**

2018/C 436/47	Causa T-79/16: Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2018 — Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e a. / Commissione («Aiuti di Stato — Regime di aiuto relativo all'acquisto sovvenzionato o alla messa a disposizione gratuita di spazi naturali — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno in esito alla fase preliminare di esame — Mancanza di una procedura formale di esame — Legittimazione ad agire — Nozione di parte interessata — Ricevibilità — Violazione dei diritti procedurali — Difficoltà serie — Lesione sostanziale della posizione concorrenziale delle imprese concorrenti»)	34
---------------	---	----

2018/C 436/48	Causa T-364/16: Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a. / Commissione («Dumping — Importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Cina — Modifica del codice addizionale TARIC per una società — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Incidenza diretta — Incidenza individuale — Ricevibilità — Effetti di una sentenza di annullamento — Regola del parallelismo delle forme») . . . . .	35
2018/C 436/49	Causa T-387/16: Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018 — Terna / Commissione («Contributo finanziario — Progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dell'energia — Determinazione dell'importo finale del contributo finanziario — Relazione di audit che individua irregolarità — Costi non ammissibili — Obbligo di motivazione — Legittimo affidamento — Proporzionalità») . . . . .	36
2018/C 436/50	Causa T-567/16: Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2018 — McCoy / Comitato delle regioni («Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Malattia professionale — Origine professionale della malattia — Articolo 78, quinto comma, dello Statuto — Commissione di invalidità — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità — Danno morale») . . . . .	36
2018/C 436/51	Causa T-605/16: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2018 — OY / Commissione («Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Articolo 3 ter del RAA — Impegni — Inquadramento nel grado — Presa in considerazione dell'esperienza professionale — Disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 79, paragrafo 2, del RAA») . . . . .	37
2018/C 436/52	Causa T-640/16: Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018 — GEA Group / Commissione («Concorrenza — Intese — Stabilizzanti termici — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Decisione che modifica la decisione iniziale — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricevibilità — Ammende — Limite del 10 % — Gruppo di società — Parità di trattamento») . . . . .	37
2018/C 436/53	Causa T-7/17: Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2018 — John Mills / EUIPO — Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MINERAL MAGIC — Marchio nazionale denominativo anteriore MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001]»] . . . . .	38
2018/C 436/54	Causa T-8/17: Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2018 — Golden Balls/EUIPO — Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo GOLDEN BALLS — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore BALLON D'OR — Impedimento relativo alla registrazione — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»] . . . . .	39
2018/C 436/55	Causa T-10/17: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2018 — Proof IT / EIGE («Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Domanda di prestazioni suddivise in due lotti — Servizi legati al sito Internet — Rigetto dell'offerta di un offerente — Criteri di aggiudicazione — Trasparenza — Parità di trattamento — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale») . . . . .	40
2018/C 436/56	Causa T-26/17: Sentenza del Tribunale 17 ottobre 2018 — Jalkh / Parlamento («Privilegi e immunità — Membro del Parlamento europeo — Decisione di revocare l'immunità parlamentare — Nesso con le funzioni di parlamentare — Parità di trattamento — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Procedimento di revoca dell'immunità — Diritti della difesa — Sviamento di potere — Responsabilità extracontrattuale») . . . . .	40

2018/C 436/57	Causa T-27/17: Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2018 — Jalkh/ Parlamento («Privilegi e immunità — Membro del Parlamento europeo — Decisione di revoca dell'immunità parlamentare — Nesso con le funzioni di parlamentare — Parità di trattamento — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Procedura di revoca dell'immunità — Diritti della difesa — Sviamiento di potere — Responsabilità extracontrattuale») . . . . .	41
2018/C 436/58	Causa T-109/17: Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018 — FCA US/ EUIPO — Busbridge (VIPER) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo VIPER — Marchio nazionale denominativo anteriore VIPER — Uso effettivo del marchio anteriore — Prodotti per i quali il marchio anteriore è stato utilizzato — Rilevanza dell'uso del marchio anteriore — Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001]»] . . . . .	41
2018/C 436/59	Causa T-164/17: Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2018 — Apple and Pear Australia e Star Fruits Diffusion/ EUIPO — Pink Lady America (WILD PINK) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo WILD PINK — Marchi dell'Unione europea e nazionali denominativi anteriori PINK LADY — Marchi dell'Unione europea figurativi anteriori Pink Lady — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001]»] . . . . .	42
2018/C 436/60	Causa T-171/17: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2018 — M & K/ EUIPO — Genfoot (KIMIKA) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo KIMIKA — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore KAMIK — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Uso effettivo — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001)»] . . . . .	43
2018/C 436/61	Causa T-367/17: Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018 — Linak/EUIPO — ChangZhou Kai-di Electrical (Forma di una colonna di sollevamento ad azionamento elettrico) [«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante una forma di una colonna di sollevamento ad azionamento elettrico — Disegno o modello comunitario anteriore — Causa di nullità — Assenza di carattere individuale — Utilizzatore informato — Insussistenza di un'impressione generale diversa — Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002»] . . . . .	44
2018/C 436/62	Causa T-368/17: Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018 — Linak/EUIPO — ChangZhou Kai-di Electrical (Forma di una colonna di sollevamento ad azionamento elettrico) [«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante una forma di una colonna di sollevamento ad azionamento elettrico — Disegno o modello comunitario anteriore — Causa di nullità — Assenza di carattere individuale — Utilizzatore informato — Insussistenza di un'impressione generale diversa — Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002»] . . . . .	44
2018/C 436/63	Causa T-444/17: Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2018 — CompuGroup Medical/EUIPO — Medion (life coins) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo life coins — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore LIFE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»] . . . . .	45
2018/C 436/64	Causa T-533/17: Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018 — Next design+produktion/ EUIPO — Nanu-Nana Joachim Hoepf (nuuna) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo nuuna — Marchi dell'Unione europea denominativi anteriori NANU e NANU-NANA — Impedimento alla registrazione relativo — Valutazione del rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Complementarietà dei prodotti — Principi di autonomia e di indipendenza del marchio dell'Unione europea — Principi di legalità e di buona amministrazione — Certezza del diritto»] . . . . .	46

2018/C 436/65	Causa T-548/17: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2018 — VF International/ EUIPO — Virmani (ANOKHI) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ANOKHI — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore kipling — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore che raffigura la sagoma di una scimmia — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001)»] . . .	46
2018/C 436/66	Causa T-581/17: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2018 — Asics/ EUIPO — Van Lieshout Textielagenturen (raffigurazione di quattro linee incrociate) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di opposizione — Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo rappresentante quattro linee incrociate — Obbligo di motivazione — Articolo 75 e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 [divenuti articolo 94 e articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001] — Assenza di somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001]»] . . . . .	47
2018/C 436/67	Causa T-644/17: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2018 — DNV GL/ EUIPO (Sustainable) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Sustainable — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2001]»] . . . . .	48
2018/C 436/68	Causa T-672/17: Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2018 — Mamas and Papas/ EUIPO — Wall-Budden (Imbottitura per culle) («Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un'imbottitura per culle — Esame d'ufficio da parte della commissione di ricorso dei fatti costitutivi della divulgazione — Principio di continuità funzionale — Elementi di prova insufficienti ai fini dell'accertamento della divulgazione») . . . . .	48
2018/C 436/69	Causa T-788/17: Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2018 — Szabados/ EUIPO — Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MicroSepar — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore SeparSolidaria — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»] . . . . .	49
2018/C 436/70	Causa T-822/17: Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2018 — Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio denominativo dell'Unione europea iGrill — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»] . . . . .	50
2018/C 436/71	Causa T-413/17 INTP: Ordinanza del Tribunale del 2 ottobre 2018 — Karl Storz/EUIPO (3D) («Procedimento — Interpretazione della sentenza — Marchio dell'Unione europea — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire») . . . . .	50
2018/C 436/72	Causa T-506/17: Ordinanza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Makhlof/ Consiglio («Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto») . . . . .	51
2018/C 436/73	Causa T-33/18: Ordinanza del Tribunale del 3 ottobre 2018 — Pracsis e Conceptexpo Project/ Commissione ed EACEA («Ricorso di annullamento e di risarcimento danni — Appalti pubblici di servizi — Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione — Atto meramente confermativo — Termine di ricorso — Atto non impugnabile — Irricevibilità») . . . . .	51

2018/C 436/74	Causa T-549/18: Ricorso proposto il 19 settembre 2018 — Hexal / EMA . . . . .	52
2018/C 436/75	Causa T-564/18: Ricorso proposto il 21 settembre 2018 — Bernis e altri / BCE . . . . .	53
2018/C 436/76	Causa T-567/18: Ricorso proposto il 21 settembre 2018 — VE / ESMA . . . . .	54
2018/C 436/77	Causa T-569/18: Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — W. Kordes' Söhne Rosenschulen/EUIPO (Kordes' Rose Monique) . . . . .	54
2018/C 436/78	Causa T-576/18: Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — Crédit agricole / BCE . . . . .	55
2018/C 436/79	Causa T-577/18: Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — Crédit agricole Corporate and Investment Bank / BCE . . . . .	56
2018/C 436/80	Causa T-578/18: Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — CA Consumer Finance / BCE . . . . .	56
2018/C 436/81	Causa T-584/18: Ricorso proposto il 27 settembre 2018 — Ukrselhosprom PCF e Versobank / BCE . . . . .	57
2018/C 436/82	Causa T-585/18: Ricorso proposto il 27 settembre 2018 — Şanlı/ Consiglio . . . . .	59
2018/C 436/83	Causa T-595/18: Ricorso proposto il 28 settembre 2018 — Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas) . . . . .	59
2018/C 436/84	Causa T-602/18: Ricorso proposto il 5 ottobre 2018 — Ayuntamiento de Enguera/Commissione . . . . .	60
2018/C 436/85	Causa T-603/18: Ricorso proposto il 9 settembre 2018 — ZE/Parlamento . . . . .	61
2018/C 436/86	Causa T-607/18: Ricorso proposto il 9 ottobre 2018 — Essity Hygiene and Health/EUIPO (Raffigurazione di una foglia) . . . . .	62
2018/C 436/87	Causa T-617/18: Ricorso proposto il 12 ottobre 2018 — ZH / ECHA . . . . .	63
2018/C 436/88	Causa T-619/18: Ricorso proposto il 15 ottobre 2018 — TUIfly/Commissione . . . . .	63
2018/C 436/89	Causa T-613/13: Ordinanza del Tribunale dell'8 ottobre 2018 — alfavet Tierarzneimittel / EUIPO — Millet Innovation (Epibac) . . . . .	64
2018/C 436/90	Causa T-871/16: Ordinanza del Tribunale del 3 ottobre 2018 — Spliethoff's Bevrachtingskantoor / INEA . . . . .	64
2018/C 436/91	Causa T-96/18: Ordinanza del Tribunale dell'11 ottobre 2018 — Cabell / EUIPO — Zorro Productions (ZORRO) . . . . .	64



## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI  
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

**Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

(2018/C 436/01)

**Ultima pubblicazione**

GU C 427 del 26.11.2018

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 408 del 12.11.2018

GU C 399 del 5.11.2018

GU C 392 del 29.10.2018

GU C 381 del 22.10.2018

GU C 373 del 15.10.2018

GU C 364 dell'8.10.2018

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

---

V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Tarragona — Spagna) — Procedimento avviato dal Ministerio Fiscal**

(Causa C-207/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Comunicazioni elettroniche — Trattamento dei dati personali — Direttiva 2002/58/CE — Articoli 1 e 3 — Ambito di applicazione — Riservatezza delle comunicazioni elettroniche — Tutela — Articoli 5 e 15, paragrafo 1 — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 7 e 8 — Dati raccolti nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica — Accesso delle autorità nazionali ai dati a fini di indagine — Soglia di gravità del reato che possa giustificare l'accesso ai dati)*

(2018/C 436/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Audiencia Provincial de Tarragona

**Parti**

Ministerio Fiscal

**Dispositivo**

L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che l'accesso delle autorità pubbliche ai dati che mirano all'identificazione dei titolari di carte SIM attivate con un telefono cellulare rubato, come il cognome, il nome e, se del caso, l'indirizzo di tali titolari, comporta un'ingerenza nei diritti fondamentali di questi ultimi, sanciti dai suddetti articoli della Carta dei diritti fondamentali, che non presenta una gravità tale da dover limitare il suddetto accesso, in materia di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, alla lotta contro la criminalità grave.

<sup>(1)</sup> GU C 251 dell'11.7.2016.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Nikolay Kantarev / Balgarska Narodna Banka**

(Causa C-571/16) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Sistemi di garanzia dei depositi — Direttiva 94/19/CE — Articolo 1, punto 3, i) — Articolo 10, paragrafo 1 — Nozione di «deposito indisponibile» — Responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione — Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione — Autonomia procedurale degli Stati membri — Principio di leale cooperazione — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Principi di equivalenza e di effettività)**

(2018/C 436/03)

Lingua processuale: il bulgaro

### Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

### Parti

Ricorrente: Nikolay Kantarev

Convenuta: Balgarska Narodna Banka

### Dispositivo

- 1) L'articolo 1, punto 3, e l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, devono essere interpretati nel senso che essi ostano, da un lato, a una normativa nazionale secondo cui la constatazione dell'indisponibilità dei depositi dipende dall'insolvenza dell'ente creditizio e dalla revoca della licenza bancaria di tale ente e, dall'altro, a che si deroghi ai termini previsti da dette disposizioni per accertare l'indisponibilità dei depositi e per rimborsare tali depositi, per il motivo che sarebbe necessario sottoporre l'ente creditizio a vigilanza speciale.
- 2) L'articolo 1, punto 3, i), della direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, dev'essere interpretato nel senso che l'indisponibilità dei depositi ai sensi di tale disposizione dev'essere accertata mediante un atto esplicito dell'autorità nazionale competente e non può essere dedotta da altri atti, quali la decisione della Balgarska Narodna Banka (Banca nazionale bulgara) di sottoporre la Korporativna Targovska Banka a vigilanza speciale, né presunta sulla base di circostanze come quelle di cui al procedimento principale.
- 3) L'articolo 1, punto 3, i), della direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, dev'essere interpretato nel senso che l'accertamento dell'indisponibilità di un deposito bancario, ai sensi di tale disposizione, non può essere subordinato alla condizione che il titolare di tale deposito abbia precedentemente presentato all'ente creditizio interessato una richiesta di ritiro dei fondi, rimasta infruttuosa.
- 4) L'articolo 1, punto 3, i), della direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, ha effetto diretto e costituisce una norma di diritto volta a conferire ai singoli diritti che consentono ai depositanti di presentare un ricorso per risarcimento del danno causato dal rimborso tardivo dei depositi. Spetta al giudice del rinvio verificare, da un lato, se il mancato accertamento dell'indisponibilità dei depositi entro il termine di cinque giorni lavorativi previsto in detta disposizione, nonostante fossero soddisfatte le condizioni chiaramente enunciate in tale disposizione, costituisca, nelle circostanze del procedimento principale, una violazione sufficientemente qualificata ai sensi del diritto dell'Unione e, dall'altro, se sussista un nesso di causalità diretto tra tale violazione e il danno subito da un depositante, come il sig. Nikolay Kantarev.
- 5) L'articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che, in mancanza di una procedura specifica in Bulgaria per l'affermazione della responsabilità di tale Stato membro per i danni risultanti da una violazione del diritto dell'Unione da parte di un'autorità nazionale:

- essi non ostano a una normativa nazionale che preveda due rimedi giurisdizionali differenti rientranti nella competenza di giudici diversi e corredati di condizioni differenti, purché il giudice del rinvio determini se, alla luce del diritto nazionale, un'autorità nazionale quale la Banca nazionale bulgara debba essere ritenuta responsabile sul fondamento dello *Zakon za otgovornostta na darzhavata i obshtinite za vredi* (legge relativa alla responsabilità dello Stato e delle amministrazioni comunali in caso di danni) o dello *Zakon za zadalzhniata i dogovorite* (legge sulle obbligazioni e i contratti), e purché ciascuno dei due rimedi giurisdizionali rispetti i principi di equivalenza e di effettività;
- essi ostano a una normativa nazionale che subordini il diritto dei singoli di ottenere il risarcimento alla condizione supplementare del carattere intenzionale del danno causato dall'autorità nazionale di cui trattasi;
- essi non ostano a una normativa nazionale che subordini il diritto dei singoli al risarcimento all'obbligo per il singolo di fornire la prova dell'esistenza di una colpa, purché, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, la nozione di «colpa» non vada al di là della nozione di «violazione sufficientemente qualificata»;
- essi non ostano a una normativa nazionale che preveda il pagamento di tasse semplici o proporzionali al valore della controversia, purché, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, il pagamento di una tassa semplice o di una tassa proporzionale al valore della controversia non sia contrario al principio di effettività, in considerazione dell'importo e dell'entità della tassa, della natura insormontabile o meno dell'ostacolo che essa costituisce eventualmente per l'accesso alla giustizia, del suo carattere obbligatorio nonché delle possibilità di esenzione, e
- essi non ostano a una normativa nazionale che subordini il diritto dei singoli al risarcimento al previo annullamento dell'atto amministrativo all'origine del danno, purché, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, si possa ragionevolmente pretendere tale requisito dal soggetto leso.

<sup>(1)</sup> GU C 38 del 6.2.2017.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov / Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite**

(Causa C-652/16) <sup>(1)</sup>

*(«Rinvio pregiudiziale — Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria — Norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale — Direttiva 2011/95/UE — Articoli 3, 4, 10 e 23 — Domande di protezione internazionale presentate separatamente da membri di una stessa famiglia — Esame su base individuale — Presa in considerazione delle minacce incombenti su un familiare nell'ambito dell'esame su base individuale della domanda di un altro familiare — Disposizioni più favorevoli che possono essere mantenute o adottate dagli Stati membri al fine di estendere l'asilo o la protezione sussidiaria ai familiari del beneficiario di protezione internazionale — Valutazione dei motivi di persecuzione — Partecipazione di un cittadino azero alla proposizione di un ricorso contro il suo paese dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo — Norme comuni di procedura — Direttiva 2013/32/UE — Articolo 46 — Diritto a un ricorso effettivo — Esame completo ed ex nunc — Motivi di persecuzione o elementi di fatto taciuti dinanzi all'autorità accertante ma dedotti nell'ambito del ricorso proposto avverso la decisione adottata da tale autorità»)*

(2018/C 436/04)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad Sofia-grad

**Parti**

Ricorrenti: Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov

Convenuto: Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

**Dispositivo**

- 1) *L'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito dell'esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale, si deve tener conto delle minacce di persecuzione e di danni gravi incombenti su un familiare del richiedente, al fine di determinare se quest'ultimo, a causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a siffatte minacce.*
- 2) *La direttiva 2011/95 e la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, devono essere interpretate nel senso che non ostano a che le domande di protezione internazionale presentate separatamente da membri di una stessa famiglia siano oggetto di misure volte a gestire un'eventuale connessione, ma ostano a che tali domande siano oggetto di una valutazione congiunta. Esse ostano altresì a che la valutazione di una di dette domande sia sospesa fino alla chiusura della procedura d'esame relativa a un'altra di tali domande.*
- 3) *L'articolo 3 della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro, in caso di riconoscimento, in forza del sistema istituito da tale direttiva, della protezione internazionale a un membro di una famiglia, di prevedere l'estensione del beneficio di tale protezione ad altri membri di detta famiglia, purché questi ultimi non rientrino in una causa di esclusione di cui all'articolo 12 della stessa direttiva e la loro situazione presenti, a motivo dell'esigenza di mantenimento dell'unità del nucleo familiare, un nesso con la logica della protezione internazionale.*
- 4) *Il motivo di inammissibilità enunciato all'articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32 non riguarda una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale un adulto presenta, per sé e per suo figlio minore, una domanda di protezione internazionale fondata, in particolare, sull'esistenza di un legame familiare con un'altra persona, che ha separatamente presentato una domanda di protezione internazionale.*
- 5) *La partecipazione del richiedente protezione internazionale alla proposizione di un ricorso contro il suo paese dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo non può in linea di principio essere considerata, nell'ambito della valutazione dei motivi di persecuzione contemplati all'articolo 10 della direttiva 2011/95, come prova dell'appartenenza di tale richiedente a un «determinato gruppo sociale», ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di tale articolo, ma deve essere considerata come un motivo di persecuzione per «opinione politica», ai sensi del paragrafo 1, lettera e), del medesimo articolo, se sussistono fondati motivi di temere che la partecipazione alla proposizione di tale ricorso sia percepita da detto paese come un atto di dissidenza politica contro il quale esso potrebbe prevedere di esercitare rappresaglie.*
- 6) *L'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con il riferimento al procedimento di ricorso contenuto all'articolo 40, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che il giudice investito di un ricorso contro una decisione di diniego di protezione internazionale è in linea di principio tenuto a valutare, a titolo di «ulteriori dichiarazioni» e dopo aver richiesto un esame di queste ultime da parte dell'autorità accertante, i motivi di riconoscimento della protezione internazionale o gli elementi di fatto che, pur essendo relativi ad eventi o a minacce asseritamente verificatisi prima dell'adozione di detta decisione di diniego o addirittura prima della presentazione della domanda di protezione internazionale, sono per la prima volta dedotti durante il procedimento di ricorso. Tale giudice non vi è, per contro, tenuto se constata che tali motivi o detti elementi sono stati dedotti in una fase tardiva del procedimento di ricorso o non sono presentati in maniera sufficientemente concreta per poter essere debitamente esaminati, o ancora, qualora si tratti di elementi di fatto, se esso constata che questi ultimi non sono significativi o non sono sufficientemente distinti dagli elementi di cui l'autorità accertante ha già potuto tenere conto.*

(<sup>1</sup>) GU C 86 del 20.3.2017.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2018 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania**

**(Causa C-668/16) <sup>(1)</sup>**

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/40/CE — Emissioni provenienti dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore — Articolo 5, paragrafi 4 e 5 — Direttiva 2007/46/CE — Omologazione dei veicoli a motore — Articoli 12, 29, 30 e 46 — Veicoli non conformi alle norme tecniche — Responsabilità delle autorità nazionali)**

(2018/C 436/05)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, D. Kukovec e C. Becker, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e D. Klebs, agenti)

**Dispositivo**

1) La Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi a essa incombenti:

- in forza della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, e degli articoli 12 e 30 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), come modificata dal regolamento (UE) n. 371/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010, avendo omesso di adottare entro il termine stabilito nel parere motivato le misure necessarie per ripristinare la conformità ai tipi omologati dei 133 713 veicoli dei tipi 246, 176 e 117, commercializzati dalla Daimler AG tra il 1° gennaio e il 26 giugno 2013, benché essi fossero muniti non del refrigerante R1234yf dichiarato per tali tipi omologati, ma di un refrigerante con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, in violazione del limite massimo previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2006/40, e
- in forza della direttiva 2006/40 e del combinato disposto degli articoli 46, 5 e 18 della direttiva 2007/46, come modificata dal regolamento n. 371/2010, non avendo adottato le misure necessarie all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46 di quest'ultima direttiva entro il termine fissato nel parere motivato, al fine di garantire che i costruttori rispettino gli articoli 5 e 18 della medesima direttiva, relativi alla conformità della produzione e al rilascio di un certificato di conformità.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese e la metà delle spese della Commissione europea.

4) La Commissione europea sopporta la metà delle proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 70 del 6.3.2017.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Tribunalul Botoșani, Ministerul Justiției / Maria Dicu**

(Causa C-12/17) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Organizzazione dell'orario di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Diritto alle ferie annuali retribuite — Direttiva 2010/18/UE — Accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale — Congedo parentale non considerato come periodo di lavoro effettivo)*

(2018/C 436/06)

Lingua processuale: il rumeno

**Giudice del rinvio**

Curtea de Apel Cluj

**Parti**

Ricorrenti: Tribunalul Botoșani, Ministerul Justiției

Convenuta: Maria Dicu

Con l'intervento di: Curtea de Apel Suceava, Consiliul Superior al Magistraturii

**Dispositivo**

L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite garantite da detto articolo a un lavoratore per un periodo di riferimento, non consideri la durata di un congedo parentale fruito da tale lavoratore nel corso del suddetto periodo come periodo di lavoro effettivo.

<sup>(1)</sup> GU C 104 del 3.4.2017.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Bahtiyar Fathi / Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite**

(Causa C-56/17) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Frontiere, asilo e immigrazione — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Articolo 3 — Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Esame di una domanda di protezione internazionale senza decisione esplicita in merito alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame — Direttiva 2011/95/UE — Articoli 9 e 10 — Motivi di persecuzione fondati sulla religione — Prova — Legislazione iraniana sull'apostasia — Direttiva 2013/32/UE — Articolo 46, paragrafo 3 — Ricorso effettivo)*

(2018/C 436/07)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad Sofia-grad

**Parti**

Ricorrente: Bahtiyar Fathi

Convenuto: Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che le autorità di uno Stato membro procedano all'esame del merito di una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del medesimo regolamento, in mancanza di una decisione esplicita delle stesse autorità che stabilisca, sulla base dei criteri previsti dal regolamento succitato, che la competenza a effettuare un simile esame incombeva a tale Stato membro.
- 2) L'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un ricorso proposto da un richiedente protezione internazionale avverso una decisione di ritenere infondata la sua domanda di protezione internazionale, il giudice competente di uno Stato membro non è tenuto a verificare d'ufficio se i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda in questione, quali previsti dal regolamento n. 604/2013, siano stati correttamente applicati.
- 3) L'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che un richiedente protezione internazionale che, a sostegno della sua domanda, adduce l'esistenza di un rischio di persecuzione per motivi fondati sulla religione non è tenuto, al fine di comprovare le sue affermazioni relative al suo credo religioso, a rendere dichiarazioni o produrre documenti su tutte le componenti della nozione di «religione», contemplata nella disposizione citata. Il richiedente è tuttavia tenuto a comprovare in maniera credibile le suddette affermazioni, presentando elementi che consentano all'autorità competente di assicurarsi della loro veridicità.
- 4) L'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che il divieto, sanzionato con la pena capitale o con la reclusione, di atti contro la religione di Stato del paese d'origine del richiedente protezione internazionale può configurare un «atto di persecuzione», ai sensi del medesimo articolo, purché, per la violazione del divieto in questione, le autorità di detto paese impongano, nella prassi, sanzioni di questo tipo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

<sup>(1)</sup> GU C 112 del 10.4.2017.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 ottobre 2018 — Repubblica francese / Parlamento europeo**

(Causa C-73/17) <sup>(1)</sup>

**(Ricorso di annullamento — Diritto delle istituzioni — Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea — Parlamento europeo — Nozione di «tornata del bilancio» che si tiene a Strasburgo (Francia) — Articolo 314 TFUE — Esercizio del potere di bilancio nel corso di una tornata plenaria aggiuntiva a Bruxelles (Belgio))**

(2018/C 436/08)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda e E. de Moustier, agenti)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Crowe e U. Rösslein, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: D. Holderer e C. Schiltz, agenti)

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica francese è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle del Parlamento europeo.
- 3) Il Granducato di Lussemburgo sopporta le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 104 del 3.4.2017.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Komisija za zashtita na potrebitelite / Evelina Kamenova**

(Causa C-105/17) <sup>(1)</sup>

(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 2005/29/CE — Articolo 2, lettere b) e d) — Direttiva 2011/83/UE — Articolo 2, punto 2 — Nozioni di «professionista» e di «pratiche commerciali»)

(2018/C 436/09)

Lingua processuale: il bulgaro

### Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

### Parti

Ricorrente: Komisija za zashtita na potrebitelite

Convenuta: Evelina Kamenova

con l'intervento di: Okrazhna prokuratura — Varna

### Dispositivo

L'articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), e l'articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio devono essere interpretati nel senso che una persona fisica che pubblica su un sito Internet, contemporaneamente, un certo numero di annunci per la vendita di beni nuovi e d'occasione, quale la convenuta nel procedimento principale, può essere qualificata come «professionista», e una siffatta attività può costituire una «pratica commerciale», soltanto qualora tale persona agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie.

---

<sup>(1)</sup> GU C 144 dell'8.5.2017.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte / ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG**

(Causa C-191/17) <sup>(1)</sup>

*(Direttiva 2007/64/CE — Servizi di pagamento nel mercato interno — Nozione di «conto di pagamento» — Eventuale inclusione di un conto di risparmio che consente al suo utente di effettuare versamenti e prelievi attraverso un conto corrente aperto a suo nome)*

(2018/C 436/10)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberster Gerichtshof

**Parti**

Ricorrente: Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte

Convenuta: ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

**Dispositivo**

L'articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, dev'essere interpretato nel senso che nella nozione di «conto di pagamento» non rientra il conto di risparmio che consente di esigere a vista somme depositate e a partire dal quale le operazioni di versamento e di prelievo possono essere effettuate soltanto attraverso un conto corrente.

<sup>(1)</sup> GU C 239 del 24.7.2017.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Legatoria Editoriale Giovanni Olivetto (LEGO) SpA / Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali**

(Causa C-242/17) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili — Bioliquidi utilizzati per un impianto termoelettrico — Direttiva 2009/28/CE — Articolo 17 — Criteri di sostenibilità per i bioliquidi — Articolo 18 — Sistemi nazionali di certificazione della sostenibilità — Decisione di esecuzione 2011/438/UE — Sistemi volontari di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi approvati dalla Commissione europea — Normativa nazionale che prevede l'obbligo per gli operatori intermedi di presentare i certificati di sostenibilità — Articolo 34 TFUE — Libera circolazione delle merci)*

(2018/C 436/11)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Legatoria Editoriale Giovanni Olivetto (LEGO) SpA

Convenuti: Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

### Dispositivo

- 1) L'articolo 18, paragrafo 7, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, letto in combinato disposto con la decisione di esecuzione 2011/438/UE della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema ISCC «International Sustainability and Carbon Certification» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28 e 2009/30/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale imponga agli operatori economici, per la certificazione della sostenibilità dei bioliquidi, oneri specifici, diversi e più ampi rispetto a quelli previsti da un sistema volontario di certificazione della sostenibilità, quale il sistema ISCC, riconosciuto dalla citata decisione di esecuzione, adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva summenzionata, nella misura in cui tale sistema è stato approvato soltanto per i biocarburanti e gli oneri suddetti riguardano soltanto i bioliquidi.
- 2) Il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 34 TFUE e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/28, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, imponga un sistema nazionale di verifica della sostenibilità dei bioliquidi, il quale stabilisca che tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di consegna del prodotto considerato, anche quando si tratti di intermediari che non conseguono alcuna disponibilità fisica delle partite di bioliquidi, sono tenuti a rispettare taluni obblighi di certificazione, di comunicazione e di informazione scaturenti da detto sistema.

<sup>(1)</sup> GU C 283 del 28.8.2017.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Szczecinie — Polonia) — Feniks Sp. z o.o. / Azteca Products & Services SL**

(Causa C-337/17) <sup>(1)</sup>

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Competenze speciali — Articolo 7, punto 1, lettera a) — Nozione di «materia contrattuale» — Azione pauliana)

(2018/C 436/12)

Lingua processuale: il polacco

### Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Szczecinie

### Parti

Ricorrente: Feniks Sp. z o.o.

Convenuto: Azteca Products & Services SL

### Dispositivo

In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, un'azione pauliana, mediante la quale il titolare di diritti di credito derivanti da un contratto chiede che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto, asseritamente pregiudizievole ai suoi diritti, con cui il suo debitore ha ceduto un bene ad un terzo, rientra nella norma sulla competenza internazionale di cui all'articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

<sup>(1)</sup> GU C 300 dell'11.9.2017.

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — procedimento promosso da Società Immobiliare Al Bosco Srl**

(Causa C-379/17) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Termine previsto nel diritto dello Stato membro richiesto ai fini dell'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo — Applicabilità di tale termine a un titolo di sequestro conservativo ottenuto in un altro Stato membro e dichiarato esecutivo nello Stato membro richiesto]*

(2018/C 436/13)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti**

Società Immobiliare Al Bosco Srl

**Dispositivo**

L'articolo 38 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che prevede l'applicazione di un termine per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo, sia applicata ad un'ordinanza di sequestro conservativo emanata in un altro Stato membro e munita di carattere esecutivo nello Stato membro richiesto.

<sup>(1)</sup> GU C 318 del 25.9.2017.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N / Budapest Rendőrfőkapitánya**

(Causa C-384/17) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Trasporto su strada — Disposizioni tributarie — Direttiva 1999/62/CE — Tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture — Pedaggio — Obbligo degli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive — Ammenda forfettaria — Principio di proporzionalità — Applicabilità diretta della direttiva)*

(2018/C 436/14)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

**Parti**

Ricorrente: Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N

Resistente: Budapest Rendőrfőkapitánya

**Dispositivo**

Non si può ritenere che il requisito di proporzionalità, di cui all'articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, possieda effetto diretto.

Il giudice nazionale, in virtù del proprio obbligo di adottare tutte le misure appropriate, di carattere generale o particolare, per garantire il rispetto di tale disposizione, deve interpretare il diritto nazionale conformemente alla disposizione medesima, o, qualora tale interpretazione conforme non risulti possibile, disapplicare ogni disposizione nazionale laddove, nelle circostanze del caso di specie, l'applicazione di tale disposizione conduca ad un risultato contrario al diritto dell'Unione.

(<sup>1</sup>) GU C 318 del 25.9.2017.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018 — Commissione europea / Repubblica francese**

(Causa C-416/17) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Articoli 49 e 63 TFUE nonché articolo 267, terzo comma, TFUE — Imposizione a catena — Differenza di trattamento in funzione dello Stato membro di residenza della controllata di secondo livello — Rimborso dell'anticipo d'imposta indebitamente prelevato — Requisiti relativi alle prove che giustificano un siffatto rimborso — Limite massimo del diritto al rimborso — Discriminazione — Organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado — Obbligo di rinvio pregiudiziale)**

(2018/C 436/15)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e W. Roels, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: E. de Moustier, A. Alidière e D. Colas, agenti)

**Dispositivo**

- 1) La Repubblica francese, avendo rifiutato di prendere in considerazione, per il calcolo del rimborso dell'anticipo d'imposta assolto da una società residente a titolo della distribuzione di dividendi versati da una società non residente tramite una controllata non residente, l'imposizione sugli utili alla base di tali dividendi subita da detta seconda società, sebbene il meccanismo nazionale di prevenzione della doppia imposizione economica consenta, nel caso di una catena di partecipazione prettamente interna, di neutralizzare l'imposizione a cui sono stati assoggettati i dividendi distribuiti da una società a ogni livello di tale catena di partecipazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 49 e 63 TFUE.
- 2) Poiché il Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) ha omesso di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi del procedimento di cui all'articolo 267, terzo comma, TFUE, al fine di stabilire se occorresse rifiutare di prendere in considerazione, per il calcolo del rimborso dell'anticipo d'imposta assolto da una società residente a titolo della distribuzione di dividendi versati da una società non residente tramite una controllata non residente, l'imposizione subita da tale seconda società sugli utili alla base di detti dividendi, sebbene l'interpretazione da esso accolta delle disposizioni del diritto dell'Unione nelle sentenze del 10 dicembre 2012, Rhodia (FR:CESSR:2012:317074.20121210), e del 10 dicembre 2012, Accor (FR:CESSR:2012:317075.20121210), non s'imponesse con un'evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 267, terzo comma, TFUE.

3) Per il resto, il ricorso è respinto.

4) La Commissione europea e la Repubblica francese sopporteranno ciascuna le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 293 del 4.9.2017.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj — Romania) — IQ / JP**

(Causa C-478/17) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 15 — Trasferimento delle competenze ad un'autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso — Ambito di applicazione — Articolo 19 — Litispendenza)*

(2018/C 436/16)

Lingua processuale: il romeno

**Giudice del rinvio**

Tribunalul Cluj

**Parti**

Ricorrente: IQ

Convenuto: JP

**Dispositivo**

*L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui le due autorità giurisdizionali adite sono competenti nel merito in forza, rispettivamente, degli articoli 12 e 8 di tale regolamento.*

<sup>(1)</sup> GU C 347 del 16.10.2017.

---

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2018 — Commissione europea / Regno di Spagna**

(Causa C-599/17) <sup>(1)</sup>

*[Inadempimento di uno Stato — Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 — Segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del regolamento relativo agli abusi di mercato — Assenza di comunicazione o mancato recepimento entro il termine impartito]*

(2018/C 436/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Rius e T. Scharf, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: S. Jiménez García, agente)

**Dispositivo**

- 1) *Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento, e non avendo comunicato alla Commissione europea il testo delle disposizioni adottate per garantire il recepimento di tale direttiva di esecuzione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva di esecuzione, in particolare, dell'articolo 13, primo comma, di quest'ultima.*
- 2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 5 dell'8.1.2018.

---

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2018 — Claire Staelen/Mediatore europeo****(Causa C-45/18 P) <sup>(1)</sup>****(Impugnazione — Domanda di revocazione — Presupposti di ricevibilità)**

(2018/C 436/18)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Claire Staelen (rappresentante: V. Olona, avvocate)*Altra parte nel procedimento:* Mediatore europeo (rappresentanti: L. Papadias e A. Antoniadis, agenti)**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La sig.ra Claire Staelen è condannata alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 104 del 19.3.2018.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (Romania) il 30 maggio 2018 — SC Beny Alex Srl / Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI) Săveni****(Causa C-353/18)**

(2018/C 436/19)

*Lingua processuale: il rumeno***Giudice del rinvio***Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor***Parti***Ricorrente:* SC Beny Alex Srl

*Resistente:* Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAL) Săveni

Con ordinanza del 17 ottobre 2018 la Corte (Ottava Sezione) ha dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 2 agosto 2018 — NH / Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI — Rete Lenford**

**(Causa C-507/18)**

(2018/C 436/20)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Corte suprema di cassazione

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* NH

*Convenuta:* Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI — Rete Lenford

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'interpretazione dell'art. 9 della direttiva n. 2000/78/CE<sup>(1)</sup> sia nel senso che un'associazione, composta da avvocati specializzati nella tutela giudiziale di una categoria di soggetti a differente orientamento sessuale, la quale nello statuto dichiara il fine di promuovere la cultura e il rispetto dei diritti della categoria, si ponga automaticamente come portatrice di un interesse collettivo e associazione di tendenza non profit, legittimata ad agire in giudizio, anche con una domanda risarcitoria, in presenza di fatti ritenuti discriminatori per detta categoria;
- 2) Se rientri nell'ambito di applicazione della tutela antidiscriminatoria predisposta dalla direttiva n. 2000/78/CE, secondo l'esatta interpretazione dei suoi artt. 2 e 3, una dichiarazione di manifestazione del pensiero contraria alla categoria delle persone omosessuali, con la quale, in un'intervista rilasciata nel corso di una trasmissione radiofonica di intrattenimento, l'intervistato abbia dichiarato che mai assumerebbe o vorrebbe avvalersi della collaborazione di dette persone nel proprio studio professionale, sebbene non fosse affatto attuale né programmata dal medesimo una selezione di lavoro.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Italia) il 3 agosto 2018 — Autoservizi Giordano società cooperativa / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Palermo**

**(Causa C-513/18)**

(2018/C 436/21)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Autoservizi Giordano società cooperativa

*Convenuta:* Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Palermo

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 7 della direttiva n° 2003/96/CE<sup>(1)</sup> deve essere interpretato nel senso che rientrano nel suo ambito di applicazione tutte le imprese ed i soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore del trasporto di persone con autobus, ivi compreso il noleggio autobus con conducente e se tale disposizione osta alla normativa interna di attuazione della direttiva, nella parte in cui non include fra i soggetti che utilizzano gasolio per uso commerciale anche gli esercenti l'attività di noleggio autobus con conducente.
- 2) Se la discrezionalità riconosciuta agli Stati, alla quale fa riferimento il par. 2 dell'art. 7 direttiva n° 2003/96/CE («Gli Stati membri possono distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari e l'aliquota per il gasolio commerciale utilizzato come propellente non sia inferiore al livello nazionale di tassazione vigente al 1° gennaio 2003») rende non immediatamente efficace e incondizionata la previsione che ingloba nel gasolio per uso commerciale quello destinato al «trasporto occasionale di persone».
- 3) Se l'art. 7 della direttiva n° 2003/96/CE, dal punto di vista del suo contenuto sia, da un lato, sufficientemente preciso e, dall'altro, incondizionato da poter essere fatto valere direttamente da un singolo nei confronti delle autorità dello Stato membro in causa.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la  
Sardegna (Italia) il 6 agosto 2018 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Regione  
autonoma della Sardegna**

**(Causa C-515/18)**

(2018/C 436/22)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

*Resistente:* Regione autonoma della Sardegna

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE), 23 ottobre 2007, n. 1370/2007<sup>(1)</sup>, deve essere interpretato nel senso che impone, all'autorità competente che intende procedere all'aggiudicazione diretta del contratto, di prendere i provvedimenti necessari per pubblicare o comunicare le informazioni necessarie a tutti gli operatori potenzialmente interessati alla gestione del servizio per predisporre un'offerta seria e ragionevole.

- 2) Se l'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE), 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, deve essere interpretato nel senso che l'autorità competente, prima di procedere all'aggiudicazione diretta del contratto, deve valutare comparativamente tutte le offerte di gestione del servizio eventualmente ricevute dopo la pubblicazione dell'avviso di pre-informazione di cui al medesimo art. 7, paragrafo 4.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság  
(Ungheria) il 7 agosto 2018 — TB / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal**

**(Causa C-519/18)**

(2018/C 436/23)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Giudice del rinvio**

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

**Parti**

*Ricorrente:* TB

*Resistente:* Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se si debba interpretare l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE<sup>(1)</sup> del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi ai sensi di tale articolo l'ingresso di un familiare non incluso tra coloro che figurano all'articolo 4, potrà applicare a tale familiare esclusivamente il presupposto previsto all'articolo 10, paragrafo 2 (che sia «a carico del rifugiato»).
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se implichi la qualità di persona «a carico» («dependency»), disciplinata all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, una situazione di fatto in cui debbano concorrere, cumulativamente, i vari aspetti della dipendenza, o se sia sufficiente, affinché possa configurarsi detta qualità, che si configuri uno qualsiasi di tali aspetti, a seconda delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie. In tale contesto, se si sia conforme al presupposto previsto all'articolo 10, paragrafo 2 (che sia «a carico del rifugiato»), una norma nazionale che, escludendo una valutazione individuale, considera esclusivamente un unico elemento fattuale (un aspetto indicativo della dipendenza: «non essere oggettivamente in grado di provvedere alle proprie necessità a causa del proprio stato di salute») quale condizione che consente che sia soddisfatto detto presupposto.
- 3) In caso di risposta negativa alla prima questione e, quindi, qualora lo Stato membro possa applicare altri presupposti oltre a quello figurante all'articolo 10, paragrafo 2 (che sia «a carico del rifugiato»), se questo significhi che lo Stato membro è legittimato a stabilire, ove lo consideri opportuno, qualsiasi presupposto, inclusi quelli sanciti con riferimento ad altri familiari all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, o se possa applicare esclusivamente il presupposto che rientra all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva. In tale ipotesi, quale situazione di fatto implichi il presupposto «objectively unable to provide for their own needs on account of their state of health» [qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute] previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva. Se debba essere interpretato nel senso che il familiare «non è in grado» di prendersi cura di «se stesso» o non può provvedere «alle proprie necessità», o se si debba interpretare, eventualmente, in modo diverso.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Italia) il 6 agosto 2018 — Pegaso Srl Servizi Fiduciari e a. / Poste Tutela SpA**

**(Causa C-521/18)**

(2018/C 436/24)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

**Parti nella causa principale**

*Ricorrenti:* Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW

*Resistente:* Poste Tutela SpA

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la società Poste Italiane s.p.a., in base alle caratteristiche in precedenza indicate, debba essere qualificata «organismo di diritto pubblico», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50 del 2016 e delle direttive comunitarie di riferimento (2014/23/UE <sup>(1)</sup>, 2014/24/UE <sup>(2)</sup> e 2014/25/UE <sup>(3)</sup>);
- 2) se la predetta qualificazione si estenda alla società, partecipata al 100 %, Poste Tutela s.p.a., peraltro in via di già deliberata fusione con la prima, tenuto conto del punto n. 46 delle premesse alla direttiva 2014/23/UE sulle persone giuridiche controllate (cfr. anche, in tal senso, Corte di Giustizia UE, sez. IV, 5 ottobre 2017, n. 567: obbligo di gara per le società controllate dalla p.a.; Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6211);
- 3) se dette società siano tenute a svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica solo per l'aggiudicazione degli appalti, che siano in relazione con l'attività svolta nei settori speciali, in base alla direttiva 2014/25/UE, quali enti aggiudicatori, per i quali la stessa natura di organismi di diritto pubblico dovrebbe ritenersi assorbita nelle regole della parte II<sup>o</sup> del Codice degli appalti, con piena autonomia negoziale — e regole esclusivamente privatistiche — per l'attività contrattuale non attinente a detti settori, tenuto conto dei principi dettati dalla direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16;
- 4) se le medesime società, per i contratti da ritenere estranei alla materia, propria dei settori speciali, restino invece — ove in possesso dei requisiti di organismi di diritto pubblico — soggette alla direttiva generale 2014/24/UE (e quindi alle regole contrattuali ad evidenza pubblica), anche ove svolgenti — in via evolutiva rispetto all'originaria istituzione — attività prevalentemente di stampo imprenditoriale e in regime di concorrenza;
- 5) se comunque, in presenza di uffici in cui si svolgono, promiscuamente, attività inerenti al servizio universale e attività a quest'ultimo estranee, il concetto di strumentalità — rispetto al servizio di specifico interesse pubblico — possa ritenersi escluso per contratti inerenti la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, la pulizia, gli arredi, nonché il servizio di portierato e di custodia degli uffici stessi;
- 6) se infine, ove la prospettazione di Poste Italiane s.p.a. fosse ritenuta condivisibile, debba ritenersi contrastante col consolidato principio di legittimo affidamento dei partecipanti alla gara la riconduzione a mero autovincolo — non soggetto a tutte le garanzie di trasparenza e pari trattamento, disciplinate dal codice degli appalti — [dell']indizione di una procedura concorsuale, debitamente pubblicizzata senza ulteriori avvertenze al riguardo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU 2014, L 94, pag. 243).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 21 agosto 2018 —  
AS / Deutsches Patent- und Markenamt**

**(Causa C-541/18)**

(2018/C 436/25)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti**

*Ricorrente:* AS

*Resistente:* Deutsches Patent- und Markenamt

**Questione pregiudiziale**

Se un segno abbia carattere distintivo qualora sussistano nella pratica possibilità comprensibili e rilevanti di usarlo come indicazione di origine per prodotti o servizi, ancorché non si tratti della forma più probabile di uso del segno <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Regno Unito) il 20 agosto  
2018 — HM Revenue & Customs / HD**

**(Causa C-544/18)**

(2018/C 436/26)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

Upper Tribunal

**Parti**

*Ricorrente:* HM Revenue & Customs

*Resistente:* HD

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 49 TFUE debba essere interpretato nel senso che [una] persona che ha cessato di esercitare un'attività autonoma a causa di limitazioni fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto conserva la qualità di lavoratore autonomo, ai sensi di tale articolo, purché riprenda l'attività economica o la ricerca di un impiego entro un periodo di tempo ragionevole dopo la nascita del figlio.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Saarländisches Oberlandesgericht (Germania) il  
23 agosto 2018 — BGL BNP Paribas SA / TeamBank AG Nürnberg**

**(Causa C-548/18)**

(2018/C 436/27)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Saarländisches Oberlandesgericht

**Parti**

*Ricorrente:* BGL BNP Paribas SA

*Resistente:* TeamBank AG Nürnberg

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (regolamento Roma I)<sup>(1)</sup>, sia applicabile all'opponibilità ai terzi nel caso di cessioni plurime.
- 2) Qualora occorra rispondere in senso affermativo alla prima questione, quale legge si applichi, in tal caso, all'opponibilità ai terzi.
- 3) Qualora occorra rispondere in senso negativo alla prima questione, se la disposizione di cui trattasi sia applicabile per analogia.
- 4) Qualora occorra rispondere in senso affermativo alla terza questione, quale legge si applichi, in tal caso, all'opponibilità ai terzi.

---

<sup>(1)</sup> GU 2008, L 177, pag. 6.

---

**Ricorso proposto il 27 agosto 2018 — Commissione europea / Irlanda**

**(Causa C-550/18)**

(2018/C 436/28)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, T. Scharf, G. von Rintelen, agenti)

*Convenuta:* Irlanda

**La ricorrente chiede che la Corte voglia:**

- dichiarare che, in relazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73), l'Irlanda ha omesso di adottare entro il 26 giugno 2017 tutte le disposizioni per il recepimento di tale direttiva, o ha, in ogni caso, omesso di notificare alla Commissione dette disposizioni, venendo meno così agli obblighi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva stessa;
- infliggere all'Irlanda, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, il pagamento di una penalità di importo pari a EUR 17 190,60, con effetto dalla data della pronuncia della sentenza della Corte, per inadempimento dell'obbligo di comunicare le misure di recepimento della direttiva (UE) 2015/849;
- infliggere all'Irlanda, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, il pagamento di una somma forfettaria giornaliera di importo pari a EUR 4 701,20, moltiplicata per il numero di giorni di protratta violazione, somma in ogni caso di importo non inferiore a EUR 1 685 000; e
- condannare l'Irlanda alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva entro il 26 giugno 2017 e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Considerato il persistente mancato recepimento di tale direttiva, la Commissione ha deciso di proporre ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 29 agosto 2018 —  
Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno / Ufficio Territoriale del Governo  
Taranto****(Causa C-552/18)**

(2018/C 436/29)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nella causa principale***Ricorrenti:* Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno*Resistente:* Ufficio Territoriale del Governo Taranto**Questione pregiudiziale**

Se il diritto dell'Unione europea e, precisamente, l'art. 57 par. 4 della Direttiva 2014/24/UE<sup>(1)</sup> sugli appalti pubblici, unitamente al Considerando 101 della medesima Direttiva e al principio di proporzionalità e di parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale, come quella in esame, che, definita quale causa di esclusione obbligatoria di un operatore economico il «grave illecito professionale», stabilisce che, nel caso in cui l'illecito professionale abbia causato la risoluzione anticipata di un contratto d'appalto, l'operatore può essere escluso solo se la risoluzione non è contestata o è confermata all'esito di un giudizio.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 31 agosto  
2018 — Eurowings GmbH / JJ e KI****(Causa C-557/18)**

(2018/C 436/30)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Landgericht Hamburg

**Parti***Appellante:* Eurowings GmbH*Appellati:* JJ, KI

**Questione pregiudiziale**

Se, ai fini del calcolo della compensazione pecuniaria spettante ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004<sup>(1)</sup>, debba essere presa in considerazione l'intera tratta aerea anche qualora un passeggero raggiunga la destinazione finale con un ritardo di tre ore o più solo a causa del ritardo e/o della cancellazione del volo in coincidenza, mentre il primo volo era in orario, i due voli siano stati operati da vettori aerei diversi e la conferma della prenotazione sia avvenuta per il tramite di un operatore turistico che ha abbinato i voli per il proprio cliente.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 4 settembre 2018 — TDK-Lambda Germany GmbH / Hauptzollamt Lörrach****(Causa C-559/18)**

(2018/C 436/31)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Finanzgericht Baden-Württemberg

**Parti***Ricorrente:* TDK-Lambda Germany GmbH*Resistente:* Hauptzollamt Lörrach**Questione pregiudiziale**

Se la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, nella versione risultante dal regolamento (UE) n. 1218/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(2)</sup>, debba essere interpretata nel senso che convertitori statici quali quelli di cui trattasi nella fattispecie vanno classificati nella sottovoce 8504 4030 soltanto quando sono utilizzati principalmente con apparecchiature per le telecomunicazioni o con macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità, o se sia sufficiente, per soddisfare il requisito «del tipo utilizzato», che tali convertitori statici possano, per la loro oggettiva natura, essere utilizzati, oltre che in altri ambiti di applicazione, anche con apparecchiature per le telecomunicazioni o con macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità.

<sup>(1)</sup> GU 1987, L 265, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU 2012, L 351, pag. 36.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 7 settembre 2018 — LH / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal****(Causa C-564/18)**

(2018/C 436/32)

*Lingua processuale: l'ungherese***Giudice del rinvio**

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

**Parti**

Ricorrente: LH

Resistente: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se le disposizioni relative alle domande irricevibili contenute all'articolo 33 della direttiva 2013/32/UE<sup>(1)</sup>, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (in prosieguo: la «direttiva “procedure”»), possano essere interpretate nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale una domanda è irricevibile nell'ambito della procedura di asilo qualora il richiedente sia arrivato in tale Stato membro, l'Ungheria, da un paese in cui non è esposto a persecuzioni o al rischio di gravi danni, o in cui è garantito un adeguato livello di protezione.
- 2) Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l'articolo 31 della direttiva «procedure» — in considerazione delle disposizioni contenute agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo — possano essere interpretati nel senso che la normativa di uno Stato membro è conforme a tali disposizioni qualora preveda un termine imperativo di otto giorni per il procedimento giurisdizionale amministrativo per quanto riguarda le domande dichiarate irricevibili nel contesto dei procedimenti di asilo.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60)

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italia) il 6 settembre 2018 — Société Générale S.A. / Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso**

(Causa C-565/18)

(2018/C 436/33)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

**Parti nella causa principale**

*Appellante:* Société Générale S.A.

*Appellata:* Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

**Questione pregiudiziale**

Se gli artt. 18, 56 e 63 del TFUE ostano ad una normativa nazionale che applichi sulle transazioni finanziarie, indipendentemente dallo Stato di residenza degli operatori finanziari e dell'intermediario, un tributo che gravi sulle controparti della transazione, che sia pari ad un importo fisso crescente per fasce di valore delle negoziazioni e variabile in relazione alla tipologia dello strumento negoziato e al valore del contratto, e che sia dovuto in funzione del fatto che le operazioni soggette ad imposta abbiano ad oggetto la negoziazione di un derivato basato su un titolo emesso da una società residente nello Stato istituente il tributo stesso.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l'11 settembre 2018 — Caseificio Cirigliana Srl e a. / Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e a.**

(Causa C-569/18)

(2018/C 436/34)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

### Parti nella causa principale

*Ricorrenti in primo grado e odierne appellanti:* Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl

*Resistenti in primo grado e odierni appellati:* Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute

### Questione pregiudiziale

Stabilisca la Corte se gli artt. 3, 26, 32, 40 e 41 del TFUE e gli artt. 1, 3, 4, 5 e 7 del Regolamento 1151/2012/UE <sup>(1)</sup>, recante la disciplina sulle Denominazioni di Origine Protette, che impongono agli Stati membri di garantire sia la libera concorrenza dei prodotti all'interno dell'Unione europea sia la tutela dei regimi di qualità per sostenere le zone agricole svantaggiate, debbano essere interpretati nel senso che osta a che, secondo il diritto nazionale (dell'art. 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, così come convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 116) sia stabilita una restrizione nell'attività di produzione della mozzarella di bufala Campana Dop da effettuarsi in stabilimenti esclusivamente dedicati a tale produzione, e nei quali è vietata la detenzione e lo stoccaggio di latte proveniente da allevamenti non inseriti nel sistema di controllo della Dop mozzarella di bufala Campana.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).

---

**Impugnazione proposta il 13 settembre da thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 luglio 2018, causa T-577/17: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Commissione europea**

**(Causa C-572/18 P)**

(2018/C 436/35)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrenti:* thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (rappresentanti: M. Günes, L. C. Heinisch, Rechtsanwälte)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

### Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale del 2 luglio 2018, nella causa T-577/17 — thyssenkrupp Electrical Steel GmbH e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Commissione;
- dichiarare ammissibile l'azione di annullamento;
- rinviare la causa al Tribunale per la prosecuzione del giudizio nel merito;
- condannare la Commissione alle spese del presente appello.

### Motivi e principali argomenti

I ricorrenti impugnano l'ordinanza controversa argomentando che essa è inficiata da significativi errori di diritto. I ricorrenti deducono quattro motivi riguardanti errori di diritto:

- Primo motivo: il Tribunale ha errato nel dichiarare che il Codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup> e i relativi regolamenti delegati e di esecuzione non conferiscono alla Commissione il potere di adottare decisioni vincolanti per le autorità doganali nazionali in sede di esame delle condizioni economiche.

- Secondo motivo: il Tribunale ha errato nel ritenere che il ruolo della Commissione in sede di esame delle condizioni economiche abbia carattere meramente formale.
- Terzo motivo: il Tribunale ha errato nel considerare la sentenza dell'11 maggio 2006 nella causa Friesland Coberco Dairy Foods (C-11/05) come un precedente giurisprudenziale vincolante ai fini dell'interpretazione dell'articolo 259, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 del Codice doganale dell'Unione <sup>(2)</sup>.
- Quarto motivo: il Tribunale ha errato nel considerare l'accordo amministrativo del settembre 2016, riguardante l'applicazione dell'articolo 211, paragrafo 6, del Codice doganale dell'Unione e dell'articolo 259 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 del Codice doganale dell'Unione, quale dimostrazione della natura vincolante delle conclusioni della Commissione relative alle condizioni economiche.
- Quinto motivo: il Tribunale ha errato quando ha ommesso di dichiarare che i ricorrenti erano direttamente ed individualmente interessati dalle conclusioni della Commissione relative alle condizioni economiche.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2015, L 343, pag. 558).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional (Spagna) il 20 settembre 2018 — Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.) / Grupo de Empresas DIA S.A. y Twins Alimentación S.A.**

(Causa C-588/18)

(2018/C 436/36)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### **Giudice del rinvio**

Audiencia Nacional

### **Parti nel procedimento principale**

*Ricorrenti:* Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)

*Resistenti:* Grupo de Empresas DIA S.A. y Twins Alimentación S.A.

### **Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 5 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale consente di far coincidere il riposo settimanale con la fruizione di permessi retribuiti al fine di conseguire finalità diverse dal riposo.
- 2) Se l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale consente di far coincidere le ferie annuali con la fruizione di permessi retribuiti al fine di conseguire finalità diverse dal riposo, dalla distensione e dalla ricreazione.

<sup>(1)</sup> GU 2003, L 299, pag. 9.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 21 settembre 2018 — Darie BV / Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu**

**(Causa C-592/18)**

(2018/C 436/37)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

College van Beroep voor het bedrijfsleven

**Parti**

*Appellante:* Darie BV

*Appellato:* Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la nozione di «biocidi», di cui all'articolo 3 del regolamento n. 528/2012 <sup>(1)</sup>, debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche prodotti composti da uno o più tipi di batteri, enzimi o altre componenti, posto che essi, per il loro specifico funzionamento, non hanno un'azione diretta sull'organismo nocivo a cui sono destinati, bensì sulla formazione o sullo sviluppo del potenziale ambientale favorevole al suddetto organismo nocivo, e, se del caso, quali requisiti debba soddisfare un'azione di tale natura.
- 2) Se per rispondere alla prima questione sia rilevante la circostanza che un siffatto prodotto sia applicato in un contesto privo di organismi nocivi e, in caso affermativo, alla luce di quali criteri occorra valutare se ciò si verifica.
- 3) Se per rispondere alla prima questione sia rilevante entro quale termine si verifichi l'effetto.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).

---

**Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dall'ABB Ltd e dall'ABB AB avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-445/14, ABB Ltd, ABB AB/Commissione europea**

**(Causa C-593/18 P)**

(2018/C 436/38)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrenti:* ABB Ltd, ABB AB (rappresentanti: I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, avocat)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni delle ricorrenti**

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza o adottare ogni altra misura ritenuta necessaria; e
- condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Primo motivo. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel pervenire alla conclusione che la Commissione avesse soddisfatto l'onere della prova accertando un'infrazione da parte delle ricorrenti che includeva tutti i cavi elettrici sotterranei e gli accessori con voltaggio tra kV 110 e kV 220. Il Tribunale avrebbe ommesso di verificare se la decisione <sup>(1)</sup> identificasse l'infrazione con «sufficiente precisione» e secondo i criteri giuridici richiesti. Il Tribunale avrebbe altresì ommesso di applicare correttamente i requisiti quanto alla sussistenza di sufficiente consapevolezza per concludere che le ricorrenti hanno partecipato all'infrazione.

Secondo motivo. Il Tribunale avrebbe ommesso di applicare il principio di parità di trattamento e il principio di presunzione di innocenza quando ha confermato la conclusione della Commissione secondo cui il periodo dell'infrazione per le ricorrenti è iniziato il 1° aprile 2000.

Terzo motivo. Il Tribunale avrebbe violato il suo obbligo di motivazione relativamente alla sua valutazione del motivo delle ricorrenti vertente sull'assenza di parità di trattamento, pervenendo erroneamente alla conclusione che le ricorrenti avessero accettato tale distinzione durante il procedimento amministrativo, e rendendo tale accettazione una considerazione determinante nella sua valutazione.

<sup>(1)</sup> Decisione della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39610 — Cavi elettrici) (GU 2014, C 319, pag. 10).

---

**Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dalla Silec Cable SAS e dalla General Cable Corp.  
avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-438/14, Silec Cable,  
General Cable Corp./Commissione europea**

**(Causa C-599/18 P)**

(2018/C 436/39)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrenti:* Silec Cable SAS, General Cable Corp. (rappresentanti: I. Sinan, Barrister, C. Renner, Rechtsanwältin)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

### Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- annullare l'articolo 1 della decisione <sup>(1)</sup> nella parte riguardante la Silec Cable e la General Cable;
- in subordine, modificare l'articolo 2 della decisione e ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla Silec Cable e alla General Cable alla luce degli argomenti addotti a sostegno della presente impugnazione;
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la Commissione europea alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Con il loro primo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non avendo applicato correttamente le norme in materia di prove e avendo snaturato gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso relativi alla partecipazione della ricorrente Silec alla presunta infrazione.

Il Tribunale avrebbe usato in maniera erronea il criterio della dissociazione aperta e pubblica per rovesciare l'onere della prova al fine di accertare la presunta infrazione della ricorrente Silec. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha altresì commesso un errore di diritto avendo fatto affidamento esclusivamente sulla percezione soggettiva degli altri partecipanti alla presunta infrazione al fine di dimostrare la partecipazione della ricorrente Silec. Le ricorrenti, inoltre, ritengono che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso e abbia anche violato l'obbligo del segreto professionale (articolo 339 TFUE) quando ha ritenuto che la ricorrente Silec avesse partecipato alla presunta infrazione.

Con il loro secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento quando ha rifiutato di qualificare il coinvolgimento della ricorrente Silec nella presunta infrazione come quello di un «membro marginale».

Le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha illegittimamente preso in considerazione la condotta della Safran/Sagem/Sagem Communications quando ha valutato il coinvolgimento individuale della ricorrente Silec ai fini della determinazione dell'ammontare dell'ammenda. Le ricorrenti sostengono che lo stesso Tribunale ha inoltre fornito una motivazione manifestamente contraddittoria al riguardo. Le ricorrenti affermano altresì che il Tribunale ha comparato le situazioni di fatto errate quando ha concluso che la Commissione non avesse discriminato la ricorrente Silec allorché ha rifiutato di qualificarla come membro marginale.

<sup>(1)</sup> Decisione della Commissione, del 2 aprile 2014, relativo a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39610 — Cavi elettrici) [notificata con il numero C(2014) 2139 final] (GU 2014, C 319, pag. 10).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 24 settembre 2018 — UTEP 2006. SRL / Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály**

**(Causa C-600/18)**

(2018/C 436/40)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Giudice del rinvio**

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

**Parti**

*Ricorrente:* UTEP 2006. SRL

*Resistente:* Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

**Questione pregiudiziale**

Se si debba interpretare quanto disposto all'articolo 92 TFUE nel senso che osta a un'interpretazione dell'articolo 12/A della legge a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (legge XXXIV del 2004, relativa alle piccole e medie imprese e agli aiuti per il loro sviluppo; in prosieguo: la «legge sulle PMI»), e alla prassi delle autorità seguita al riguardo, ai sensi delle quali non è possibile applicare l'articolo 12/A della legge sulle PMI a imprese (soggetti giuridici) che non sono registrate in Ungheria bensì in un altro Stato membro, ma che corrispondono per il resto alla nozione di piccola e media impresa prevista da detta legge.

**Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dalla Star Television Productions Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 luglio 2018, causa T-797/17, Star Television Productions / EUIPO — Marc Dorcel (STAR)**

**(Causa C-602/18 P)**

(2018/C 436/41)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Star Television Productions Ltd (rappresentante: D. Farnsworth, Solicitor)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Marc Dorcel

Con ordinanza del 18 ottobre 2018, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha deciso che l'impugnazione è respinta.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance d'Épinal (Francia) il 1° ottobre 2018 — Cofidis SA / YU, ZT**

**(Causa C-616/18)**

(2018/C 436/42)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Tribunal d'instance d'Épinal

**Parti**

*Ricorrente:* Cofidis SA

*Convenuta:* YU, ZT

**Questioni pregiudiziali**

Se la tutela garantita ai consumatori dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE <sup>(1)</sup>, osti a una disposizione nazionale che, in un'azione promossa da un professionista nei confronti di un consumatore e basata su un contratto di credito stipulato tra loro, vieta al giudice nazionale, alla scadenza di un termine di prescrizione di cinque anni che inizi a decorrere dalla conclusione del contratto, di rilevare e di sanzionare, d'ufficio o a seguito di un'eccezione sollevata dal consumatore, una violazione delle disposizioni relative all'obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore, previste all'articolo 8 della direttiva, di quelle relative alle informazioni che devono figurare, in modo chiaro e conciso, nei contratti di credito previste agli articoli 10 e seguenti della direttiva e, più in generale, del complesso delle disposizioni sulla tutela dei consumatori previste da detta direttiva.

---

<sup>(1)</sup> GU L 133, pag. 66.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 4 ottobre 2018 — AR / Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS**

**(Causa C-622/18)**

(2018/C 436/43)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour de cassation

**Parti**

Ricorrente: AR

Resistente: Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

**Questione pregiudiziale**

Se gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), 10 e 12 della direttiva n. 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa <sup>(1)</sup>, debbano essere interpretati nel senso che il titolare, che non abbia mai sfruttato il suo marchio e sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti su quest'ultimo alla scadenza del periodo di cinque anni successivo alla pubblicazione della sua registrazione, possa ottenere il risarcimento di un danno per contraffazione facendo valere un pregiudizio arrecato alla funzione essenziale del suo marchio, a seguito dell'uso, da parte di un terzo, anteriormente alla data di decorrenza della decadenza, di un segno simile al detto marchio per designare prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato.

<sup>(1)</sup> GU L 299, pag. 25.

---

**Impugnazione proposta l'11 ottobre 2018 dall'Apple Distribution International avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 27 luglio 2018, causa T-101/17, Apple Distribution International/Commissione europea**

**(Causa C-633/18 P)**

(2018/C 436/44)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

Ricorrente: Apple Distribution International (rappresentanti: S. Schwiddessen, H. Lutz, Rechtsanwälte, N. Niejahr, Rechtsanwältin, A. Patsa, Advocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata nella sua integralità;
- dichiarare che l'Apple è direttamente e individualmente interessata dalla decisione impugnata;
- rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nel merito; e
- condannare la Commissione alle proprie spese nonché alle spese dell'Apple inerenti al presente procedimento e al procedimento dinanzi al Tribunale.

**Motivi e principali argomenti**

L'Apple sostiene che l'ordinanza impugnata è viziata dai seguenti errori di diritto:

- In primo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato e avrebbe omesso di prendere in considerazione elementi di prova rilevanti quando ha valutato se la posizione in termini di concorrenza dell'Apple nel mercato per la fornitura di servizi di intrattenimento home video in Germania sia significativamente interessata dalla decisione contestata <sup>(1)</sup>.
- In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe applicato correttamente il criterio giuridico per la valutazione dell'interesse individuale nel ritenere che l'Apple non appartenga al ristretto gruppo di imprese che erano individuabili quando la decisione impugnata è stata adottata in base a criteri tipici dei membri di detto gruppo.

- In terzo luogo, il Tribunale violerebbe l'articolo 119 del suo regolamento di procedura e l'articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia non fornendo alcuna motivazione per essere pervenuto alla conclusione secondo cui: i) la prova prodotta dall'Apple per la valutazione dell'impatto che potrebbe conseguire dall'aiuto sulla sua posizione concorrenziale nel mercato per la fornitura di servizi di intrattenimento home video in Germania è insufficiente; e ii) l'esistenza di un interesse individuale deve essere stabilita con riferimento al momento in cui la misura contestata viene concepita, adottata e attuata a livello nazionale.
- In quarto luogo, il Tribunale avrebbe violato i diritti della difesa dell'Apple facendo affidamento sulle osservazioni della Commissione presentate in risposta ai quesiti del Tribunale, rispetto ai quali l'Apple non ha avuto la possibilità di formulare osservazioni.

(<sup>1</sup>) Decisione (UE) 2016/2042 della Commissione, del 1° settembre 2016, sul regime di aiuti SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore dei finanziamenti alla produzione e alla distribuzione cinematografica (GU 2016, L 314, pag. 63).

## Ricorso proposto l'11 ottobre 2018 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania

(Causa C-635/18)

(2018/C 436/45)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e A. C. Becker, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

### Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, avendo superato i valori limite annuali del biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) in 26 zone per la valutazione e il controllo della qualità dell'aria (DEZBXX0001A agglomerato di Berlino, DEZCXX0007A agglomerato di Stoccarda, DEZCXX0043S provincia di Tubinga, DEZCXX0063S provincia di Stoccarda, DEZCXX0004A agglomerato di Friburgo, DEZCXX0041S provincia di Karlsruhe [senza agglomerati], DEZCXX0006A agglomerato di Mannheim/Heidelberg, DEZDXX0001A agglomerato di Monaco, DEZDXX0003A agglomerato di Norimberga/Fürth/Erlangen, DEZFX0005S zona III Assia centrale e settentrionale, DEZFX0001A agglomerato I [Reno-Meno], DEZFX0002A agglomerato II [Kassel], DEZGLX0001A agglomerato di Amburgo, DEZJXX0015A Grevenbroich [bacino renano di lignite], DEZJXX0004A Colonia, DEZJXX0009A Düsseldorf, DEZJXX0006A Essen, DEZJXX0017A Duisburg, Oberhausen, Mülheim, DEZJXX0005A Hagen, DEZJXX0008A Dortmund, DEZJXX0002A Wuppertal, DEZJXX0011A Aquisgrana, DEZJXX0016S aree urbane e zone rurali nella Renania Settentrionale-Vestfalia, DEZKXX0006S Magonza, DEZKXX0007S Worms/Frankenthal/Ludwigshafen, DEZKXX0004S Coblenza/Neuwied) e il valore limite orario del NO<sub>2</sub> in due di tali zone (DEZCXX0007A agglomerato di Stoccarda e DEZFX0001A agglomerato I [Reno-Meno]) dal 2010, in modo sistematico e costante, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XI della direttiva 2008/50/CE (<sup>1</sup>);
- dichiarare che dall'11 giugno 2010 la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo e terzo comma, in combinato disposto con l'allegato XV, parte A, della medesima direttiva, in particolare all'obbligo di ridurre al minimo il periodo di superamento nelle 26 zone di cui trattasi;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Dal 2010 la Repubblica federale di Germania ha superato, in modo sistematico e costante, i limiti annuali e orari di NO<sub>2</sub>, rispettivamente in 26 e in 2 zone, quali stabiliti nell'allegato XI [della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa]. Ciò costituirebbe una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XI di quest'ultima.

Contrariamente a quanto prescritto dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo e terzo comma, in combinato disposto con l'allegato XV della direttiva, dall'11 giugno 2010 la Repubblica federale di Germania ha omesso di predisporre misure nei piani per la qualità dell'aria delle 26 zone di cui trattasi affinché il periodo di superamento fosse il più breve possibile. L'inadeguatezza delle misure risulterebbe, in particolare, dalla durata, dalla tendenza e dall'entità del superamento dei valori limite nonché dall'esame dei piani per la qualità dell'aria elaborati per le zone in questione.

(<sup>1</sup>) GU 2008, L 152, pag. 1.

---

## Ricorso proposto il 17 ottobre 2018 — Ungheria / Parlamento europeo

(Causa C-650/18)

(2018/C 436/46)

Lingua processuale: l'ungherese

### Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér, G. Tornyai e Zs. Wagner, agenti)

Convenuto: Parlamento europeo

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il governo ungherese invoca quattro motivi:

1. Il governo ungherese considera che, nel contesto della votazione della risoluzione impugnata, il Parlamento europeo ha violato gravemente quanto disposto all'articolo 354 TFUE e nel proprio regolamento interno. Sono stati inclusi nel conteggio esclusivamente i voti favorevoli o contrari espressi dai membri del Parlamento europeo nell'ambito della votazione, mentre si sono esclusi i voti di astensione, il che è contrario a quanto previsto all'articolo 354 TFUE e all'articolo 178, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento europeo. Se si fossero conteggiati i voti di astensione, il risultato della votazione sarebbe stato diverso (**primo motivo**).
  2. In secondo luogo, il Parlamento europeo ha omesso di ottenere il parere della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo (AFCO) riguardo all'interpretazione del regolamento interno, sebbene, prima della votazione, fossero emersi fondati dubbi in merito alla modalità di conteggio dei voti. Di conseguenza, ha violato il principio di certezza del diritto, poiché, sia precedentemente sia successivamente alla votazione, esisteva o permaneva un'incertezza quanto all'interpretazione del regolamento interno (**secondo motivo**).
  3. In terzo luogo, il governo ungherese reputa che, nel contesto della votazione della risoluzione impugnata, siano stati violati i diritti democratici dei deputati al Parlamento europeo e i principi fondamentali di parità di trattamento dei deputati e di democrazia diretta. I deputati non poterono esercitare i loro diritti necessari per svolgere le funzioni di rappresentanza del popolo ai sensi del principio di democrazia, che include altresì la possibilità di astensione (**terzo motivo**).
  4. In quarto luogo, il governo ungherese ritiene che la risoluzione impugnata violi il principio fondamentale di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, e i principi giuridici dell'Unione come il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione, il principio di legittimo affidamento e il principio di certezza del diritto, dal momento che tale risoluzione contiene affermazioni che fanno riferimento a procedimenti per inadempimento già conclusi o ancora pendenti (**quarto motivo**).
-

## TRIBUNALE

**Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2018 — Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e a. / Commissione**

(Causa T-79/16) <sup>(1)</sup>

**(«Aiuti di Stato — Regime di aiuto relativo all'acquisto sovvenzionato o alla messa a disposizione gratuita di spazi naturali — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno in esito alla fase preliminare di esame — Mancanza di una procedura formale di esame — Legittimazione ad agire — Nozione di parte interessata — Ricevibilità — Violazione dei diritti procedurali — Difficoltà serie — Lesione sostanziale della posizione concorrenziale delle imprese concorrenti»)**

(2018/C 436/47)

Lingua processuale: il neerlandese

### Parti

**Ricorrenti:** Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (Hoenderloo, Paesi Bassi) e gli altri 21 ricorrenti i cui nomi compaiono nell'allegato I alla sentenza (rappresentanti: H. Viaene, D. Gillet e T. Ruys, avvocati)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal e S. Noë, agenti)

**Intervenienti a sostegno della convenuta:** Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland ('s-Graveland, Paesi Bassi) e gli altri 12 intervenienti i cui nomi compaiono nell'allegato II alla sentenza (rappresentanti: P. Kuypers e M. de Wit, avvocati)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2015) 5929 final della Commissione, del 2 settembre 2015, concernente l'aiuto di Stato SA.27301 (2015/NN) — Paesi Bassi, relativo all'acquisto sovvenzionato o alla messa a disposizione gratuita di spazi naturali, una sintesi della quale è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU 2016, C 9, pag. 1).

### Dispositivo

- 1) La decisione C(2015) 5929 final della Commissione, del 2 settembre 2015, concernente l'aiuto di Stato SA.27301 (2015/NN) — Paesi Bassi, relativo all'acquisto sovvenzionato o alla messa a disposizione gratuita di spazi naturali, è annullata.
- 2) La Commissione europea è condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e dagli altri ricorrenti i cui nomi compaiono nell'allegato I.
- 3) La Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e gli altri intervenienti, i cui nomi compaiono nell'allegato II, sopporteranno le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 118 del 4.4.2016.

**Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a. /  
Commissione**

(Causa T-364/16) <sup>(1)</sup>

**(«Dumping — Importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Cina — Modifica del codice addizionale TARIC per una società — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Incidenza diretta — Incidenza individuale — Ricevibilità — Effetti di una sentenza di annullamento — Regola del parallelismo delle forme»)**

(2018/C 436/48)

Lingua processuale: l'inglese

### **Parti**

**Ricorrente:** ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice Repubblica ceca), e gli altri 12 ricorrenti i cui nomi figurano nell'allegato alla sentenza (rappresentanti: G. Berrisch, avvocato, e B. Byrne, solicitor)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: A. Demeneix e J.-F. Brakeland, agenti)

### **Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione del 3 giugno 2016 di rimuovere la Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd dall'elenco delle società classificate con il codice addizionale TARIC A 950 e di iscriverla con il nuovo codice addizionale TARIC C 129, per tutti i codici della nomenclatura combinata menzionati nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU 2015, L 322, pag. 21).

### **Dispositivo**

- 1) *La decisione della Commissione europea del 3 giugno 2016 di rimuovere la Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd dall'elenco delle società classificate con il codice addizionale TARIC A 950 e di iscriverla con il codice addizionale TARIC C 129, per tutti i codici della nomenclatura combinata menzionati nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, è annullata.*
- 2) *La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e dagli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell'allegato.*

<sup>(1)</sup> GU C 305 del 22.8.2016.

**Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018 — Terna / Commissione**(Causa T-387/16) <sup>(1)</sup>**(«Contributo finanziario — Progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dell'energia — Determinazione dell'importo finale del contributo finanziario — Relazione di audit che individua irregolarità — Costi non ammissibili — Obbligo di motivazione — Legittimo affidamento — Proporzionalità»)**

(2018/C 436/49)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Terna — Rete elettrica nazionale SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Police, L. Di Via, F. Degni, F. Covone e D. Carria, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, L. Di Paolo, A. Tokár e G. Gattinara, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento delle lettere del 6 luglio 2015, del 23 maggio e del 14 giugno 2016 della Commissione relative a taluni costi sostenuti nell'ambito di due progetti nel settore delle reti dell'energia transeuropee (progetti 209-E255/09-ENER/09/TEN-E-S 12.564583 e 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403) in seguito al contributo finanziario concesso dalla Commissione alla ricorrente.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Terna — Rete elettrica nazionale SpA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 326 del 5.9.2016.

**Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2018 — McCoy / Comitato delle regioni**(Causa T-567/16) <sup>(1)</sup>**(«Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Malattia professionale — Origine professionale della malattia — Articolo 78, quinto comma, dello Statuto — Commissione di invalidità — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità — Danno morale»)**

(2018/C 436/50)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Robert McCoy (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

*Convenuto:* Comitato delle regioni (rappresentanti: J. C. Cañoto Argüelles e S. Bachotet, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione del Comitato delle regioni del 2 dicembre 2014, che approva le conclusioni della commissione di invalidità del 7 maggio 2014, con le quali quest'ultima ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della malattia da cui è affetto, e, dall'altro, al risarcimento del danno morale, per un importo di EUR 25 000, asseritamente subito dal ricorrente.

**Dispositivo**

- 1) *La decisione dell'ufficio di presidenza del Comitato delle regioni del 2 dicembre 2014, recante diniego di riconoscimento dell'origine professionale della malattia da cui deriva l'invalità del sig. Robert McCoy ai sensi dell'articolo 78, quinto comma, dello Statuto è annullata.*
- 2) *Il Comitato delle regioni è condannato a pagare al sig. McCoy la somma di EUR 5 000.*
- 3) *Il Comitato delle regioni è condannato alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 7 dell'11.1.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-139/15 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1°9.2016).

---

**Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2018 — OY / Commissione****(Causa T-605/16)****(«Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Articolo 3 ter del RAA — Impegni — Inquadramento nel grado — Presa in considerazione dell'esperienza professionale — Disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 79, paragrafo 2, del RAA»)**

(2018/C 436/51)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: OY (rappresentanti: N. Flandin e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid, C. Berardis-Kayser e L. Radu Bouyon, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione del 2 ottobre 2015, con cui è respinta la domanda della ricorrente volta ad ottenere il riesame del suo inquadramento nel gruppo di funzioni IV, grado 15, primo scatto e, dall'altro, per quanto necessario, all'annullamento della decisione dell'AACC del 29 marzo 2016, recante rigetto del reclamo della ricorrente.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *OY è condannata alle spese.*

---

**Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018 — GEA Group / Commissione****(Causa T-640/16) <sup>(1)</sup>****(«Concorrenza — Intese — Stabilizzanti termici — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Decisione che modifica la decisione iniziale — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricevibilità — Ammende — Limite del 10 % — Gruppo di società — Parità di trattamento»)**

(2018/C 436/52)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: GEA Group AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: I. du Mont e C. Wagner, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, A. Biolan e V. Bottka, agenti)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2016) 3920 final della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica la decisione C(2009) 8682 definitivo della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici).

### Dispositivo

- 1) *La decisione C(2016) 3920 final della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica la decisione C(2009) 8682 definitivo della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici), è annullata.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 392 del 24.10.2016.

---

### **Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2018 — John Mills / EUIPO — Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC)**

**(Causa T-7/17) <sup>(1)</sup>**

**«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MINERAL MAGIC — Marchio nazionale denominativo anteriore MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001]»**

(2018/C 436/53)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* John Mills Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, QC)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė e D. Hanf, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* Jerome Alexander Consulting Corp. (Surfside, Florida, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Bamford e C. Rani, solicitors)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO, del 5 ottobre 2016 (procedimento R 2087/2015-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Jerome Alexander Consulting e John Mills.

### Dispositivo

- 1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 ottobre 2016 (procedimento R 2087/2015-1) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO supporterà le proprie spese oltre alla metà di quelle sostenute dalla John Mills Ltd.*

3) La Jerome Alexander Consulting Corp. sopporterà le proprie spese oltre alla metà di quelle sostenute dalla John Mills.

<sup>(1)</sup> GU C 63 del 27.2.2017.

**Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2018 — Golden Balls/EUIPO — Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS)**

(Causa T-8/17) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo GOLDEN BALLS — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore BALLON D'OR — Impedimento relativo alla registrazione — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2018/C 436/54)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

**Ricorrente:** Golden Balls Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Edenborough, QC, M. Hawkins, solicitor, e T. Dolde, avvocato)

**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente D. Botis, successivamente S. Pétrequin e A. Folliard-Monguiral, agenti)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:** Les Éditions P. Amaury (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: T. de Haan, P. Péters e M. Laborde, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 settembre 2016 (procedimento R 1962/2015-1) relativa a un procedimento di opposizione tra la Intra-Press e la sig.ra Inez Samarawira.

**Dispositivo**

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 30 settembre 2016 (procedimento R 1962/2015-1) è annullata nella parte in cui ha accolto l'opposizione per quanto riguarda «slot-machine, per uso con uno schermo, apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, misurazione, segnalazione, controllo (supervisione), salvataggio ed insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici e ottici, dischi da registrare, apparecchiature di elaborazione dati e computer, hardware, tappetini per il mouse, accessori per telefoni cellulari, occhiali da sole» rientranti nella classe 9, «decorazioni per alberi di Natale» rientranti nella classe 28 e «produzioni teatrali, quali spettacoli e rappresentazioni teatrali, produzioni [di commedie musicali], organizzazione di concerti/eventi musicali» rientranti nella classe 41.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 63 del 27.2.2017.

**Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2018 — Proof IT / EIGE**(Causa T-10/17) <sup>(1)</sup>**(«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Domanda di prestazioni suddivise in due lotti — Servizi legati al sito Internet — Rigetto dell'offerta di un offerente — Criteri di aggiudicazione — Trasparenza — Parità di trattamento — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale»)**

(2018/C 436/55)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Proof IT SIA (Riga, Lettonia) (rappresentanti: J. Jerņeva e D. Pāvila, avvocati)

Convenuto: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (rappresentanti: J. Stuyck, V. Ost e M. Vanderstraeten, avvocati)

**Oggetto**

Da un lato, domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione dell'EIGE che respinge l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito del lotto n. 1 relativo all'appalto EIGE/2016/OPER/03, intitolato «Accordo quadro relativo a servizi on-line», e che aggiudica il contratto quadro a un altro offerente e, dall'altro, domanda basata sull'articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito per la perdita di opportunità o la perdita dell'appalto stesso.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Proof IT SIA è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 78 del 13.3.2017.

**Sentenza del Tribunale 17 ottobre 2018 — Jalkh / Parlamento**(Causa T-26/17) <sup>(1)</sup>**(«Privilegi e immunità — Membro del Parlamento europeo — Decisione di revocare l'immunità parlamentare — Nesso con le funzioni di parlamentare — Parità di trattamento — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Procedimento di revoca dell'immunità — Diritti della difesa — Sviamento di potere — Responsabilità extracontrattuale»)**

(2018/C 436/56)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francia) (rappresentanti: inizialmente J. P. Le Moigne, successivamente M. Ceccaldi e infine F. Wagner, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente M. Dean e S. Alonso de León, successivamente S. Alonso de León, N. Görlitz e S. Seyr, agenti)

**Oggetto**

Da un lato, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione P8\_TA(2016)0430 del Parlamento, del 22 novembre 2016, di revocare l'immunità parlamentare del ricorrente e, dall'altro, domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta a ottenere risarcimento del danno asseritamente sofferto dal ricorrente.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Jean-François Jalkh sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo, comprese le spese relative al procedimento sommario.

---

<sup>(1)</sup> GU C 70 del 6.3.2017.

---

**Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2018 — Jalkh / Parlamento**

(Causa T-27/17) <sup>(1)</sup>

**(«Privilegi e immunità — Membro del Parlamento europeo — Decisione di revoca dell'immunità parlamentare — Nesso con le funzioni di parlamentare — Parità di trattamento — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Procedura di revoca dell'immunità — Diritti della difesa — Sviamento di potere — Responsabilità extracontrattuale»)**

(2018/C 436/57)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francia) (rappresentanti: inizialmente J.-P. Le Moigne, successivamente M. Ceccaldi e da ultimo F. Wagner, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente M. Dean e S. Alonso de León, successivamente S. Alonso de León, N. Görlitz e S. Seyr, agenti)

**Oggetto**

Da un lato, domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione P8\_TA(2016)0429 del Parlamento, del 22 novembre 2016, di revoca dell'immunità parlamentare del ricorrente e, dall'altro, domanda basata sull'articolo 268 TFUE e diretta al risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe asseritamente subito.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Jean-François Jalkh sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo, incluse le spese relative al procedimento sommario.

---

<sup>(1)</sup> GU C 70 del 6.3.2017.

---

**Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018 — FCA US / EUIPO — Busbridge (VIPER)**

(Causa T-109/17) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo VIPER — Marchio nazionale denominativo anteriore VIPER — Uso effettivo del marchio anteriore — Prodotti per i quali il marchio anteriore è stato utilizzato — Rilevanza dell'uso del marchio anteriore — Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2018/C 436/58)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: FCA US LLC (City of Auburn Hills, Michigan, Stati Uniti) (rappresentante: C. Morcom, QC)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Robert Dennis Busbridge (Hookwood, Regno Unito)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° dicembre 2016 (procedimento R 554/2016-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Busbridge e la FCA US.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La FCA US LLC è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 121 del 18.4.2017.

---

### Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2018 — Apple and Pear Australia e Star Fruits Diffusion / EUIPO — Pink Lady America (WILD PINK)

(Causa T-164/17) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo WILD PINK — Marchi dell'Unione europea e nazionali denominativi anteriori PINK LADY — Marchi dell'Unione europea figurativi anteriori Pink Lady — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001]»]**

(2018/C 436/59)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrenti: Apple and Pear Australia Ltd (Victoria, Australia) e Star Fruits Diffusion (Le Pontet, Francia) (rappresentanti: T. de Haan, P. Péters e H. Abraham, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Pink Lady America LLC (Yakima, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente R. Manno e S. Travaglio, successivamente R. Manno, avvocati)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 gennaio 2017 (procedimento R 87/2015-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Apple and Pear Australia e la Star Fruits Diffusion, da un lato, e la Pink Lady America, dall'altro.

### Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 gennaio 2017 (procedimento R 87/2015-4) è annullata.

- 2) L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Apple and Pear Australia Ltd e dalla Star Fruits Diffusion, compresa la metà delle spese indispensabili sostenute dalla medesime ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.
- 3) La Pink Lady America LLC sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Apple and Pear Australia e dalla Star Fruits Diffusion, compresa la metà delle spese indispensabili sostenute dalla medesime ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.

---

<sup>(1)</sup> GU C 144 dell'8.5.2017.

---

**Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2018 — M & K / EUIPO — Genfoot (KIMIKA)**

(Causa T-171/17) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo KIMIKA — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore KAMIK — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Uso effettivo — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001)»]**

(2018/C 436/60)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: M & K Srl (Prato, Italia) (rappresentanti: inizialmente F. Caricato, successivamente M. Cartella e B. Cartella, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Markakis e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Genfoot, Inc. (Montréal, Québec, Canada) (rappresentanti: E. Saarmann e P. Baronikians, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 gennaio 2017 (procedimento R 1206/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Genfoot e la M & K.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La M & K Srl è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 144 dell'8.5.2017.

**Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018 — Linak/EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical (Forma di una colonna di sollevamento ad azionamento elettrico)**

(Causa T-367/17) <sup>(1)</sup>

**[«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante una forma di una colonna di sollevamento ad azionamento elettrico — Disegno o modello comunitario anteriore — Causa di nullità — Assenza di carattere individuale — Utilizzatore informato — Insussistenza di un'impressione generale diversa — Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002»]**

(2018/C 436/61)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Linak A/S (Nordborg, Danimarca) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: inizialmente G. Sakalaite-Orlovskiene e A. Folliard-Monguiral, successivamente, G. Sakalaite-Orlovskiene e J. Ivanauskas, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* ChangZhou Kaidi Electrical Co. Ltd (Changzhou, Cina)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 marzo (procedimento R 1411/2015-3 relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Linak e la ChangZhou Kaidi Electrical.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Linak A/S è condannata alle spese

---

<sup>(1)</sup> GU C 249 del 31.7.2017.

**Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018 — Linak/EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical (Forma di una colonna di sollevamento ad azionamento elettrico)**

(Causa T-368/17) <sup>(1)</sup>

**[«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante una forma di una colonna di sollevamento ad azionamento elettrico — Disegno o modello comunitario anteriore — Causa di nullità — Assenza di carattere individuale — Utilizzatore informato — Insussistenza di un'impressione generale diversa — Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002»]**

(2018/C 436/62)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Linak A/S (Nordborg, Danimarca) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: inizialmente, G. Sakalaite-Orlovskiene e A. Folliard-Monguiral, successivamente G. Sakalaite-Orlovskiene e J. Ivanauskas, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* ChangZhou Kaidi Electrical Co. Ltd (Changzhou, Cina)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 marzo 2017 (procedimento R 1412/2015-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Linak e la ChangZhou Kaidi Electrical.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Linak A/S è condannata alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 249 del 31.7.2017.

---

**Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2018 — CompuGroup Medical/EUIPO — Medion (life coins)**

(Causa T-444/17) <sup>(1)</sup>

**«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo life coins — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore LIFE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»**

(2018/C 436/63)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* CompuGroup Medical AG (Coblenza, Germania) (rappresentante: B. Dix, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* Medion AG (Essen, Germania) (rappresentante: G. Hagemeyer, avocat)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 aprile 2017 (procedimento R 1569/2016-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Medion e la CompuGroup Medical.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La CompuGroup Medical AG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Medion AG*

---

<sup>(1)</sup> GU C 283 del 28.8.2017.

**Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018 — Next design+produktion/EUIPO — Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna)**

(Causa T-533/17) <sup>(1)</sup>

*[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo nuuna — Marchi dell'Unione europea denominativi anteriori NANU e NANU-NANA — Impedimento alla registrazione relativo — Valutazione del rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Complementarietà dei prodotti — Principi di autonomia e di indipendenza del marchio dell'Unione europea — Principi di legalità e di buona amministrazione — Certezza del diritto»]*

(2018/C 436/64)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Next design+produktion GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: M. Hirsch, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Hanne e D. Walicka, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentante: T. Boddien, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 maggio 2017 (procedimento R 1448/2016-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Nanu-Nana Joachim Hoepp e la Next design+produktion.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Next design+produktion GmbH è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 330 del 2.10.2017.

**Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2018 — VF International/ EUIPO — Virmani (ANOKHI)**

(Causa T-548/17) <sup>(1)</sup>

*[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ANOKHI — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore kipling — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore che raffigura la sagoma di una scimmia — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001)»]*

(2018/C 436/65)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* VF International Sagl (Stabio, Svizzera) (rappresentante: T. van Innis, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: P. Sipos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Ken Virmani (Monaco, Germania)

### Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 maggio 2017 (procedimento R 2307/2015-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la VF International e il sig. Virmani.

### Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 maggio 2017 (procedimento R 2307/2015-4) è annullata.
- 2) L'EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla VF International Sagl.

<sup>(1)</sup> GU C 347 del 16.10.2017.

### Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2018 — Asics / EUIPO — Van Lieshout Textielagenturen (raffigurazione di quattro linee incrociate)

(Causa T-581/17) <sup>(1)</sup>

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di opposizione — Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo rappresentante quattro linee incrociate — Obbligo di motivazione — Articolo 75 e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 [divenuti articolo 94 e articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001] — Assenza di somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001]»]

(2018/C 436/66)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Asics Corporation (Kobe, Giappone) (rappresentanti: M. Polo Carreño e M. H. Granado Carpenter, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Van Lieshout Textielagenturen BV (Haaren, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. Claassen e B. Woltering, avvocati)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 giugno 2017 (procedimento R 2129/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Asics Corporation e la Van Lieshout Textielagenturen.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

2) *L'Asics Corporation è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 374 del 6.11.2017.

---

**Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2018 — DNV GL / EUIPO (Sustainable)**

(Causa T-644/17) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Sustainable — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2001]»]**

(2018/C 436/67)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: DNV GL AS (Høvik, Norvegia) (rappresentanti: J. Albers e N. Köster, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošičtė, agente)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 luglio 2017 (procedimento R 2/2017-2), relativa a una domanda di registrazione del marchio denominativo Sustainable come marchio dell'Unione europea.

**Dispositivo**

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La DNV GL AS è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 374 del 6.11.2017.

---

**Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2018 — Mamas and Papas / EUIPO — Wall-Budden  
(Imbottitura per culle)**

(Causa T-672/17) <sup>(1)</sup>

**(«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un'imbottitura per culle — Esame d'ufficio da parte della commissione di ricorso dei fatti costitutivi della divulgazione — Principio di continuità funzionale — Elementi di prova insufficienti ai fini dell'accertamento della divulgazione»)**

(2018/C 436/68)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Mamas and Papas Ltd (Huddersfield, Regno Unito) (rappresentanti: J. Reid, barrister, e B. Whitehead, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: V. Ruzek, D. Walicka e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Jane Wall-Budden (Byfleet, Regno Unito)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 luglio 2017 (procedimento R 208/2016-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Mamas and Papas e la Jane Wall-Budden.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Mamas and Papas Ltd è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 402 del 27.11.2017.

---

### Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2018 — Szabados / EUIPO — Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar)

(Causa T-788/17) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MicroSepar — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore SeparSolidaria — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2018/C 436/69)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Andreas Szabados (Grünwald, Germania) (rappresentante: S. Wobst, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (Barcellona, Spagna)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 settembre 2017 (procedimento R 2420/2016-1), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Andreas Szabados e la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Andreas Szabados è condannato alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 32 del 29.1.2018.

**Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2018 — Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill)**(Causa T-822/17) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio denominativo dell'Unione europea iGrill — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2018/C 436/70)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Weber-Stephen Products LLC (Palatine, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Niebel e A. Jauch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

**Oggetto**

Ricorso avverso la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 settembre 2017 (procedimento R 579/2017-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo iGrill come marchio dell'Unione europea.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Weber-Stephen Products LLC è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 63 del 19.2.2018.

**Ordinanza del Tribunale del 2 ottobre 2018 — Karl Storz/EUIPO (3D)**(Causa T-413/17 INTP) <sup>(1)</sup>

**(«Procedimento — Interpretazione della sentenza — Marchio dell'Unione europea — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire»)**

(2018/C 436/71)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Karl Storz GmbH &amp; Co. KG (Tuttlingen, Germania) (rappresentanti: S. Gruber e N. Siebertz, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

**Oggetto**

Domanda di interpretazione della sentenza del 19 giugno 2018, Karl Storz/EUIPO (3D) (T-413/17, non pubblicata, EU:T:2018:356).

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di interpretazione.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 277 del 21.8.2017.

---

**Ordinanza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Makhlouf/ Consiglio**

(Causa T-506/17) <sup>(1)</sup>

**(«Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)**

(2018/C 436/72)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e V. Piessevaux, agenti)

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), nonché dei suoi susseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Rami Makhlouf è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> GU C 347 del 16.10.2017.

---

**Ordinanza del Tribunale del 3 ottobre 2018 — Pracsis e Conceptexpo Project/Commissione ed EACEA**

(Causa T-33/18) <sup>(1)</sup>

**(«Ricorso di annullamento e di risarcimento danni — Appalti pubblici di servizi — Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione — Atto meramente confermativo — Termine di ricorso — Atto non impugnabile — Irricevibilità»)**

(2018/C 436/73)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrenti: Pracsis SPRL (Bruxelles, Belgio) e Conceptexpo Project (Wavre, Belgio) (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

*Convenute:* Commissione europea (rappresentanti: D. Martin, A. Katsimerou e I. Rubene, agenti), Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (rappresentanti: inizialmente H. Monet e A. Kisylczko, successivamente H. Monet e N. Durand, agenti)

### Oggetto

Da un lato, domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione del 13 novembre 2017, recante rigetto del ricorso amministrativo avverso le decisioni dell'EACEA del 17 luglio e dell'11 agosto 2017, e, «ove necessario», all'annullamento di dette decisioni dell'EACEA, nonché della sua «decisione» di firmare il contratto con l'offerente risultato primo in graduatoria, nella parte in cui tali decisioni classificano l'offerta del consorzio delle ricorrenti in seconda posizione in base al meccanismo a cascata nell'ambito della gara d'appalto EACEA/2017/01, concernente servizi di organizzazione di eventi e di azioni promozionali nel settore audiovisivo, e, dall'altro, domanda basata sull'articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero asseritamente subito a causa delle suddette decisioni.

### Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *La Pracsis SPRL e la Conceptexpo Project sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA).*

<sup>(1)</sup> GU C 112 del 26.3.2018.

---

### Ricorso proposto il 19 settembre 2018 — Hexal / EMA

(Causa T-549/18)

(2018/C 436/74)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Hexal AG (Holzkirchen, Germania) (rappresentanti: M. Martens, N. Carbonnelle, avvocati, e S. Faircliffe, solicitor)

*Convenuta:* Agenzia europea per i medicinali (EMA)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile e fondata l'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente contro la conclusione del comitato permanente per i medicinali per uso umano secondo cui il Teriflunomide della Sanofi è una nuova sostanza attiva, come menzionato nella decisione della Commissione del 26 agosto 2013 che accorda l'autorizzazione ad immettere in commercio il «AUBAGIO®-teriflunomide»;
- annullare la decisione dell'EMA del 5 luglio 2018 di non convalidare la domanda della Hexal di autorizzazione all'immissione in commercio per una versione generica del medicinale Aubagio®;
- condannare l'EMA alle spese.

### Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nega la convalida della domanda della Hexal di autorizzazione all'immissione in commercio per il Teriflunomide Hexal, poiché Aubagio®, un medicinale precedentemente autorizzato, gode ancora della tutela regolamentare dei dati, conformemente alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 agosto 2013, contro la quale la ricorrente solleva un'eccezione di illegalità ai sensi dell'articolo 277 TFUE. A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi:

1. Con il primo motivo contro la decisione impugnata dell'Agenzia europea per i medicinali, la Hexal sostiene che, essendo l'eccezione di illegittimità fondata, la motivazione della decisione impugnata non è giuridicamente ammissibile, in quanto l'EMA è incorsa in errori di fatto e di diritto e non ha adempiuto il suo obbligo di motivazione e di effettuare una valutazione scrupolosa ed esauriente, come previsto dall'articolo 296 TFUE.
2. Con il secondo motivo, la legittimità della decisione impugnata è altresì contestata poiché lo status di «nuova sostanza attiva» avrebbe dovuto essere riesaminato a seguito della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio generica della Hexal, il che non è avvenuto. Pertanto, l'EMA non avrebbe adempiuto adeguatamente i propri obblighi, in particolare l'obbligo di effettuare una valutazione scrupolosa ed esauriente e l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'articolo 296 TFUE, circostanza che a sua volta rende la decisione impugnata illegittima.

---

**Ricorso proposto il 21 settembre 2018 — Bernis e altri / BCE**

**(Causa T-564/18)**

(2018/C 436/75)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Ernests Bernis (Jurmala, Lettonia), Oļegs Fiļs (Jurmala), OF Holding SIA (Riga, Lettonia) e Cassandra Holding Company SIA (Jurmala) (rappresentanti: O. Behrends, M. Kirchner e L. Feddern, avvocati)

*Convenuta:* Banca centrale europea (BCE)

**Conclusioni**

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione ECB-SSM-2018-LVABL-2 WOANCA-2018-0007 dell'11 luglio 2018 che revoca la licenza bancaria della ABLV Bank, AS;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha ritenuto erroneamente che le condizioni per la revoca la licenza fossero soddisfatte.
  2. Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la BCE non ha preso in considerazione la natura discrezionale della decisione.
  3. Terzo motivo, concernente la violazione, da parte della BCE, del principio di proporzionalità.
  4. Quarto motivo, vertente su uno sviamento di potere commesso dalla BCE.
  5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione della BCE non era adeguatamente motivata.
  6. Sesto motivo, vertente su una violazione di forme sostanziali.
  7. Settimo motivo, vertente su una violazione del principio del *nemo auditur*.
-

**Ricorso proposto il 21 settembre 2018 — VE / ESMA****(Causa T-567/18)**

(2018/C 436/76)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* VE (rappresentanti: N. Flandin e L. Levi, lawyers)*Convenuta:* Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'ESMA dell'11 giugno 2018 recante rigetto del reclamo depositato dal ricorrente avverso la decisione dell'ESMA del 14 novembre 2017 di risoluzione del contratto di impiego del ricorrente presso la medesima Autorità;
- al contempo, ed in quanto necessario, annullare la decisione dell'ESMA del 14 novembre 2017;
- condannare al risarcimento del danno morale patito dal ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'assenza di una notifica al ricorrente della decisione di risoluzione del suo contratto di lavoro nei dovuti termini di preavviso, quali definiti dal suo contratto.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione del diritto di essere ascoltato.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione del dovere di indicare le motivazioni, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale prevede l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
4. Quarto motivo, vertente su un errore riguardante un motivo di diritto indicato per la decisione di rigetto delle richieste del ricorrente nonché per la decisione di licenziamento, dato che entrambe si fondano sul rapporto di notazione del 2016 a sua volta inficiato da manifesti errori di valutazione.
5. Quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità.
6. Sesto motivo, vertente su una violazione del dovere di sollecitudine incombente alla convenuta, in relazione ai problemi di salute del ricorrente e alle sue condizioni di lavoro generali.

---

**Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — W. Kordes' Söhne Rosenschulen/EUIPO (Kordes' Rose Monique)****(Causa T-569/18)**

(2018/C 436/77)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG (Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germania) (rappresentante: G. Würtenberger, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Marchio controverso interessato:* Registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo Kordes' Rose Monique — Domanda di registrazione n. 15 856 743

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 luglio 2018 nel procedimento R 1929/2017-1

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 95, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

## **Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — Crédit agricole / BCE**

**(Causa T-576/18)**

(2018/C 436/78)

*Lingua processuale: il francese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Crédit agricole SA (Montrouge, Francia) (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avvocati)

*Convenuta:* Banca centrale europea

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, sulla base degli articoli 256 e 263 del TFUE, la decisione ECB-SSM-2018-FRCAG-75 adottata dalla BCE in data 16 luglio 2018;
- condannare la BCE alla totalità delle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un eccesso di potere di cui sarebbe inficiata la decisione della Banca centrale europea (BCE), del 16 luglio 2018, che ha irrogato alla ricorrente una sanzione amministrativa per violazione continuata dei requisiti di capitale primario previsti all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). A tale riguardo, la ricorrente fa valere i seguenti argomenti:
  - in via principale, essa sostiene che la BCE avrebbe commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, che non imporrebbe agli enti l'ottenimento della previa autorizzazione della BCE al fine di classificare azioni ordinarie nel capitale primario di classe 1.

- in subordine, nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che la classificazione di azioni ordinarie nel capitale primario di classe 1 senza la previa autorizzazione della BCE costituisca una violazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, la ricorrente sostiene di non aver commesso alcuna violazione dolosa o colposa nell'applicazione di detta disposizione e che la decisione impugnata violerebbe il principio di certezza del diritto.
  - in estremo subordine, nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che possa essere constatata una violazione e che possa essere comminata una sanzione nei confronti della ricorrente, quest'ultima sostiene che in considerazione della non gravità della violazione asseritamente commessa e della collaborazione della ricorrente, la decisione impugnata violerebbe il principio di proporzionalità.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti processuali fondamentali della ricorrente asseritamente commessa dalla BCE in quanto avrebbe fondato la decisione impugnata su censure sulle quali la ricorrente non sarebbe stata nelle condizioni di presentare obiezioni.

---

**Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — Crédit agricole Corporate and Investment Bank / BCE**

**(Causa T-577/18)**

(2018/C 436/79)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Crédit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge, Francia) (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avvocati)

*Convenuta:* Banca centrale europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, sulla base degli articoli 256 e 263 del TFUE, la decisione ECB-SSM-2018-FRCAG-76 adottata dalla BCE in data 16 luglio 2018;
- condannare la BCE alla totalità delle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi essenzialmente identici a quelli invocati nell'ambito della causa T-576/18, Crédit agricole/BCE.

---

**Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — CA Consumer Finance / BCE**

**(Causa T-578/18)**

(2018/C 436/80)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* CA Consumer Finance (Massy, Francia) (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avvocati)

*Convenuta:* Banca centrale europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, sulla base degli articoli 256 e 263 del TFUE, la decisione ECB-SSM-2018-FRCAG-77 adottata dalla BCE in data 16 luglio 2018;
- condannare la BCE alla totalità delle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi essenzialmente identici a quelli invocati nell'ambito della causa T-576/18, *Crédit agricole/BCE*.

---

**Ricorso proposto il 27 settembre 2018 — Ukrselhosprom PCF e Versobank / BCE**

**(Causa T-584/18)**

(2018/C 436/81)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Ucraina) e Versobank AS (Tallinn, Estonia) (rappresentanti: O. Behrends, L. Feddern e M. Kirchner, avvocati)

*Convenuta:* Banca centrale europea

**Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione ECB/SSM/2018 — EE-2 WHD-2017-0012 del 17 luglio 2018 che revoca l'autorizzazione bancaria della Versobank AS;
- annullare, di conseguenza, la decisione ECB-SSM-2018-EE-3 del 14 agosto 2018 relativa ai costi del riesame amministrativo interno;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono ventiquattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'incompetenza della BCE ad adottare una decisione riguardante la liquidazione della Versobank AS.
2. Secondo motivo, vertente sull'omessa valutazione propria da parte della BCE delle questioni sottese in materia di antiriciclaggio di denaro (AML) e lotta contro il finanziamento del terrorismo (CFT).
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la BCE non avrebbe esaminato e valutato scrupolosamente e con imparzialità tutti gli aspetti pertinenti del caso.
4. Quarto motivo, vertente sull'illegittima invocazione di una presunta trasmissione di informazioni errate riguardanti le attività della Versobank in Lettonia.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la BCE avrebbe omesso di tenere conto del ruolo positivo del gruppo dirigente, altamente competente e rispettabile.

6. Sesto motivo, vertente sull'omessa definizione da parte della BCE dei pertinenti requisiti normativi che la Versobank non avrebbe osservato.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la BCE non avrebbe tenuto conto del fatto che una grande parte dell'attività non implicava un rischio significativo in materia di antiriciclaggio di denaro.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che non sarebbe stato dato sufficiente peso alla significativa riduzione di clienti nelle categorie a più alto rischio.
9. Nono motivo, vertente sull'errata supposizione che qualsiasi ulteriore azione correttiva non sarebbe stata realistica.
10. Decimo motivo, vertente su errate considerazioni riguardanti un eventuale nuovo consiglio di amministrazione.
11. Undicesimo motivo, vertente su errate considerazioni riguardanti un eventuale sospensione dei diritti di voto.
12. Dodicesimo motivo, vertente sull'errata invocazione di una presunta inosservanza di un precetto.
13. Tredicesimo motivo, vertente su errate considerazioni riguardanti la possibilità di un ulteriore precetto.
14. Quattordicesimo motivo, vertente sull'illegittimo diniego della possibilità di un'autoliquidazione.
15. Quindicesimo motivo, vertente sull'illegittimo diniego della possibilità di una vendita.
16. Sedicesimo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione.
17. Diciassettesimo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
18. Diciottesimo motivo, vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
19. Diciannovesimo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 19 e del considerando 75 del regolamento n. 1024/2013 <sup>(1)</sup> e su uno sviamento di potere.
20. Ventesimo motivo, vertente sulla violazione del diritto a essere ascoltati della Versobank e degli azionisti per via di un termine indebitamente breve per presentare osservazioni.
21. Ventunesimo motivo, vertente su altre violazioni dei diritti della difesa e del diritto a essere ascoltati della Versobank.
22. Ventiduesimo motivo, vertente sul fatto che la BCE non avrebbe adottato una decisione adeguatamente motivata.
23. Ventitreesimo motivo, vertente sulla violazione del diritto della Versobank ad accedere al fascicolo.
24. Ventiquattresimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti degli azionisti in relazione al riesame effettuato dalla commissione amministrativa del riesame ai sensi dell'articolo 24 del regolamento n. 1024/2013.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).

**Ricorso proposto il 27 settembre 2018 — Şanlı/ Consiglio****(Causa T-585/18)**

(2018/C 436/82)

*Lingua processuale: il neerlandese***Parti***Ricorrente:* Dalokay Şanlı (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: D. Gürses, avvocato)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio del 31 luglio 2018
- cancellare il ricorrente dall'elenco di cui al regolamento (CE) n. 2580/2001, e
- condannare il Consiglio alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

1. Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali e dei trattati.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che nel procedimento non è stata fornita alcuna prova che il ricorrente ha svolto attività terroristiche.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente non ha potuto difendersi adeguatamente nel procedimento sfociato nella decisione impugnata.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione non è sufficientemente motivata.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione è stata adottata in violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che il regolamento n. 2580/2001 non è applicabile in quanto il PKK non è un'organizzazione terroristica.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione adottata è contraria al principio di proporzionalità.

---

**Ricorso proposto il 28 settembre 2018 — Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas)****(Causa T-595/18)**

(2018/C 436/83)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Berliner Stadtwerke GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo berlinGas — Domanda di registrazione n. 15 252 661*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 luglio 2018 nel procedimento R 2180/2016-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 5 ottobre 2018 — Ayuntamiento de Enguera/Commissione****(Causa T-602/18)**

(2018/C 436/84)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

*Ricorrente:* Ayuntamiento de Enguera (Enguera, Spagna) (rappresentanti: J. Palau Navarro, J. Ortiz Ballester e V. Soriano i Piqueras, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 26 luglio 2018 adottata dal capo dell'unità «ENV.D.4 — Life Programme», della direzione «D Capital Natural», della direzione generale dell'ambiente della Commissione europea, nell'ambito del caso «LIFE 10 ENV/ES/000458 — ECOGLAUCA ÉRGON — Confirmation of recovery order».

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296 TFUE in quanto la decisione impugnata è priva di qualsiasi motivazione.
2. Secondo motivo, vertente sull'inesattezza della motivazione, nell'ipotesi in cui si ammettesse l'esistenza di una motivazione implicita.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione previsto dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per il fatto che:
  - il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le reca pregiudizio è stato violato. Nel caso di specie, infatti, non si è affatto tenuto conto degli scritti difensivi presentati dal ricorrente, né quest'ultimo è stato invitato a presentare osservazioni prima dell'adozione della decisione definitiva;
  - le richieste di accesso all'integralità del fascicolo formulate dal ricorrente non hanno avuto seguito;
  - il ricorrente si è sempre rivolto alla convenuta in spagnolo, mentre la Commissione ha redatto tutte le sue comunicazioni e le sue decisioni in inglese.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del divieto di arbitrarietà dei poteri pubblici, per il fatto che l'autore della decisione impugnata non applica né norme né criteri scientifici adeguati, bensì la sua mera valutazione soggettiva, riducendo o annullando, senza giustificazione, ogni partecipazione economica dell'Unione a un progetto approvato.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, per il fatto che la Commissione ha adottato la sua decisione discostandosi dai propri atti anteriori, nei quali essa confermava pienamente il suo consenso alle azioni realizzate dal ricorrente, di modo che quest'ultimo è stato destinatario, in maniera improvvisa e incomprensibile, di una decisione che non poteva attendersi alla luce del comportamento anteriore della Commissione.

---

**Ricorso proposto il 9 settembre 2018 — ZE/Parlamento**

**(Causa T-603/18)**

(2018/C 436/85)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* ZE (rappresentante: P. Giatagantzidis, avvocato)

*Convenuto:* Parlamento europeo

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 25 settembre 2018, che dispone nei suoi confronti la sospensione dall'esercizio delle sue funzioni fino al 31 ottobre 2018, nonché qualsiasi altro atto correlato.
- condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Con il primo motivo, il ricorrente fa valere una violazione del suo diritto ad essere sentito, in riferimento alla decisione impugnata adottata nei suoi confronti.
2. Con il secondo motivo viene fatto valere che la decisione impugnata è stata adottata con un metodo di rilevazione delle informazioni in violazione del diritto del ricorrente ad una buona amministrazione, conformemente all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. Con il terzo motivo viene fatta valere la violazione del principio di imparzialità da parte del Segretario generale, in quanto quest'ultimo ha disposto lo svolgimento di un'indagine amministrativa nei confronti del ricorrente, ma anche l'adozione della decisione impugnata.
4. Con il quarto motivo viene fatto valere che è stato palesemente violato il diritto del ricorrente alla tutela della sua vita privata a causa del divieto di accesso all'edificio in cui lavora ma anche ai suoi archivi personali.
5. Con il quinto motivo viene fatto valere che la procedura seguita ha violato la presunzione di innocenza e il segreto procedurale a causa di dichiarazioni alla stampa di funzionari del Parlamento.

**Ricorso proposto il 9 ottobre 2018 — Essity Hygiene and Health/EUIPO (Raffigurazione di una foglia)****(Causa T-607/18)**

(2018/C 436/86)

*Lingua processuale: lo svedese***Parti***Ricorrente:* Essity Hygiene and Health AB (Göteborg, Svezia) (rappresentante: avv.to U. Wennermark)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso:* Domanda di registrazione di un marchio figurativo dell'Unione europea raffigurante una foglia — Domanda di registrazione n. 16 709 305*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 6/07/2018 nel procedimento R 2196/2017-1**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare in toto la decisione impugnata;
  - a) confermare che il marchio richiesto presenta il necessario carattere distintivo come marchio dell'Unione europea con riferimento a tutti i beni respinti delle classi 3 e 16;
  - b) annullare la decisione impugnata con riferimento ai beni della classe 21 respinti dalla commissione di ricorso;
  - c) rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso ai fini dell'esame relativo a «panni da spolvero per pulire; stracci per pulire»;
2. condannare l'EUIPO alle spese del procedimento sostenute dalla ricorrente sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi all'EUIPO.

In subordine, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione impugnata con riferimento ai beni della classe il 21, respinti dalla commissione di ricorso;
2. rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso, rispetto a «panni da spolvero per pulire; stracci per pulire»;
3. condannare l'EUIPO alle spese del procedimento sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale;

In via di ulteriore subordine, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione impugnata con riferimento ai beni della classe 21, respinti dalla commissione di ricorso;
2. rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso, con riguardo a «panni da spolvero per pulire; stracci per pulire»;
3. condannare l'EUIPO alle spese nella misura che il Tribunale considererà adeguata.

**Motivo invocato**

4. Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2017/1001.

**Ricorso proposto il 12 ottobre 2018 — ZH / ECHA****(Causa T-617/18)**

(2018/C 436/87)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* ZH (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)*Convenuta:* Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il rapporto informativo del ricorrente per il 2016;
- annullare, inoltre, se del caso, la decisione dell'ECHA del 2 luglio 2018, notificata al ricorrente il 3 luglio 2018, recante rigetto del reclamo del ricorrente contro il rapporto informativo;
- ordinare il risarcimento del danno morale subito dal ricorrente;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione ECHA del 18 giugno 2015 recante disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 15, paragrafo 2, del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA), e del primo paragrafo dell'articolo 44 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione del quadro procedurale di esecuzione dei rapporti informativi, come stabilito dalla decisione ECHA e, in particolare dall'articolo 7, nonché su una violazione dell'articolo 43 dello Statuto dei funzionari, applicabile per analogia agli agenti temporanei in forza dell'articolo 15 del RAA.
3. Terzo motivo, vertente su manifesti errori di valutazione da parte del funzionario valutatore, con riferimento alle censure negative mosse al ricorrente.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.

---

**Ricorso proposto il 15 ottobre 2018 — TUIfly/Commissione****(Causa T-619/18)**

(2018/C 436/88)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* TUIfly GmbH (Langenhagen, Germania) (rappresentanti: L. Giesberts e M. Gayger, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2018) 5432 final della convenuta, del 3 agosto 2018, riguardante la domanda di conferma della ricorrente relativa all'accesso agli atti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 — GESTDEM 2018/2506, e imporre alla convenuta di consentire alla ricorrente l'accesso agli atti del procedimento relativo all'aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l'Austria ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto (GU 2018, L 107, pag. 1);
- riunire, ai fini della fase scritta e della fase orale del procedimento, la presente causa alla causa T-447/18, che vede contrapposta la ricorrente alla convenuta, pendente dinanzi al Tribunale.
- condannare la convenuta alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo vertente su una violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio di buon andamento dell'amministrazione e dei diritti della difesa della ricorrente, in quanto la Commissione non avrebbe consentito alla ricorrente l'accesso al fascicolo dell'indagine e non l'avrebbe messa in condizione di difendersi adeguatamente.

---

### **Ordinanza del Tribunale dell'8 ottobre 2018 — alfavet Tierarzneimittel / EUIPO — Millet Innovation (Epibac)**

**(Causa T-613/13)** <sup>(1)</sup>

(2018/C 436/89)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 39 dell'8.2.2014.

---

### **Ordinanza del Tribunale del 3 ottobre 2018 — Spliethoff's Bevrachtingskantoor / INEA**

**(Causa T-871/16)** <sup>(1)</sup>

(2018/C 436/90)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 104 del 3.4.2017.

---

### **Ordinanza del Tribunale dell'11 ottobre 2018 — Cabell / EUIPO — Zorro Productions (ZORRO)**

**(Causa T-96/18)** <sup>(1)</sup>

(2018/C 436/91)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 134 del 16.4.2018.

---



ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**